

## INFORMAZIONI SUL SISTEMA EDUCATIVO

a cura di don Bruno Bordignon

Edizione n. 18 dell'11 maggio 2026

- 484/26 *Quando finiscono le lezioni nel 2026: il calendario Regione per Regione*
- 485/26 *Maturità, il documento del 15 maggio: solo adempimento burocratico o bussola la Commissione?*
- 486/26 *Studenti che parteciperanno alla Maturità con abbreviazione per merito: preparazione, crediti, esame. La nostra guida*
- 487/26 *Esame di Stato I grado, gli alunni con disabilità possono essere esonerati dalle prove scritte o solo da alcune?*
- 488/26 *Sostegno didattico: le proposte del GLO vincolano la scuola fin dal primo giorno di lezione anche prima dell'approvazione del PEI. Svolta della Cassazione*
- 489/26 *Riforma istituti tecnici, al Ministero incontro con i sindacati: "Stabilità per organico e discipline"*
- 490/26 *Prove INVALSI 2026, al via il 5 maggio per la primaria. Dall'11 per le seconde superiori*
- 491/26 *INVALSI 2025, divari di genere a scuola: ragazze meglio in Italiano, maschi in Matematica già dalla primaria. Cosa può fare la scuola*
- 492/26 *Sostegno scolastico, il TAR ordina 30 ore per alunna con disabilità grave: "Il diritto al sostegno prevale sui limiti di bilancio e sugli organici insufficienti"*
- 493/26 *Infortunio sul lavoro, niente certificato finale per il rientro: le novità su certificati e ripresa dell'attività. Circolare INAIL*
- 494/26 *Metodo Montessori, rinnovata la convenzione: regole e requisiti per le scuole nel Decreto 751/2026*
- 495/26 *"In quinta elementare esclusa perché non ha TikTok", il web si divide sull'uso degli smartphone tra proibizionismo e paura di figli "lobotomizzati"*
- 496/26 *Arriva il registro elettronico anche per nidi e infanzia*
- 497/26 *Studente si ferisce con una mazza di ferro in palestra: la Cassazione esclude la responsabilità del docente. Ecco cosa hanno detto i giudici*
- 498/26 *Alunno si fa male a scuola, i genitori chiedono oltre 50mila euro di risarcimento, ma il Tribunale dice no: "Senza prova non è possibile, domanda sfornita di compiuti e specifici allegati"*
- 499/26 *Caduta da un ramo all'altezza di un metro: Tribunale condanna la scuola per carente vigilanza su bimba di 6 anni*
- 500/26 *Prof mette 3 a studenti assenti alla verifica: la scuola la sanziona e il tribunale conferma*
- 501/26 *Studente si rompe il naso durante il cambio d'ora. Famiglia fa ricorso e vince in Tribunale: "Danno evitabile con il dovuto controllo". Scuola condannata per "culpa in vigilando"*
- 502/26 *Una certificazione del greco antico (A1, A2 e B1): livelli e prove come per le lingue straniere*
- 503/26 *Docenti, sette genitori su dieci si fidano: il Rapporto Censis ribalta lo stereotipo dello "scontro di classe". E sul cellulare la maggioranza è favorevole al divieto a scuola*
- 504/26 *Adempimenti finali dei docenti tutor per l'orientamento a.s. 2025/26*
- 505/26 *Meccatronica, robotica moda, agroalimentare e turismo: il mondo del lavoro in cerca di 900mila lavoratori*
- 506/26 *Piano Casa in Gazzetta Ufficiale: alloggi accessibili per studenti e lavoratori fuori sede, interessato anche il personale scolastico*
- 507/26 *Cyberbullismo a scuola: 2 milioni di euro dal Ministero dell'Istruzione agli USR per finanziare progetti di prevenzione. Decreto*

*508/26 Studenti provenienti da Gaza: ecco il Decreto da 1,5 milioni per inclusione e continuità didattica e l'Avviso con scadenza il 26 maggio*

*509/26 INAIL, in tre mesi oltre 27mila denunce di infortuni degli studenti (+5,6%)*

*510/26 Parità scolastica, il Consiglio di Stato frena le revoche: obbligo di rivalutazione delle prove prima della chiusura*

*511/26 Dal MIM*

## 484/26 Quando finiscono le lezioni nel 2026: il calendario Regione per Regione

di redazione

Le date di conclusione dell'anno scolastico 2025-2026 sono definite dalle Regioni e presentano scarti di pochi giorni tra territori. Il riepilogo emerge dai calendari ufficiali regionali raccolti in un prospetto unitario, che indica per la maggior parte delle scuole una chiusura concentrata tra il 6 e il 11 giugno, con alcune eccezioni.

### Le date di fine lezioni nel dettaglio

Ecco quando termineranno le attività didattiche nelle diverse regioni italiane:

- **Abruzzo:** 9 giugno 2026;
- **Basilicata:** 10 giugno 2026;
- **Calabria:** 8 giugno 2026;
- **Campania:** 6 giugno 2026;
- **Emilia-Romagna:** 6 giugno 2026;
- **Friuli-Venezia Giulia:** 9 giugno 2026;
- **Lazio:** 8 giugno 2026;
- **Liguria:** 11 giugno 2026;
- **Lombardia:** 8 giugno 2026;
- **Marche:** 6 giugno 2026;
- **Molise:** 9 giugno 2026;
- **Piemonte:** 10 giugno 2026;
- **Puglia:** 9 giugno 2026;
- **Sardegna:** 8 giugno 2026;
- **Sicilia:** 9 giugno 2026;
- **Toscana:** 10 giugno 2026;
- **Umbria:** 9 giugno 2026;
- **Valle d'Aosta:** 10 giugno 2026;
- **Veneto:** 6 giugno 2026;
- **Provincia Autonoma di Trento:** 10 giugno 2026;
- **Provincia Autonoma di Bolzano:** 16 giugno 2026.

### Differenze territoriali

La distribuzione delle chiusure riflette l'autonomia organizzativa delle Regioni. Alcuni territori, come Campania, Emilia-Romagna, Marche e Veneto, anticipano al 6 giugno, mentre altri si collocano tra il 9 e il 10 giugno. La Liguria si spinge fino all'11 giugno, mentre la Provincia autonoma di Bolzano mantiene un calendario più lungo con termine al 16 giugno.

### Oltre la fine delle lezioni

La conclusione delle attività didattiche non coincide con la fine dell'anno scolastico amministrativo. Dopo l'ultimo giorno di scuola si aprono:

- gli scrutini finali;
- gli esami di Stato per le classi terminali;
- le attività di chiusura e programmazione per il personale docente.

Nelle scuole dell'infanzia, inoltre, le attività educative proseguono generalmente fino al 30 giugno.

[Quando finiscono le lezioni nel 2026: il calendario regione per regione - Orizzonte Scuola Notizie](#)

## **485/26 Maturità, il documento del 15 maggio: solo adempimento burocratico o bussola la Commissione?**

di *Laura Criscione*

Iniziano le attività del mese di maggio: sì, quel mese in cui ogni giorno a scuola un giorno vale per una settimana, in cui per gli insegnanti si moltiplicano i documenti da compilare, gestire. Il “documento del 15 maggio” è il documento con cui il Consiglio di Classe, rappresentato dai docenti commissari interni, dialoga con la Commissione e rende conto del quinquennio affrontato dai maturandi.

### **Solo adempimento burocratico o bussola per la Commissione?**

“Un documento inutile”, “Perché non possiamo incontrare direttamente la commissione e parlare vis a vis?” “Ma veramente si pensa che la Commissione lo leggerà”? Dalle scelte didattiche alle opportunità formative, il documento è il testo che permette alla Commissione di avere una visione d’insieme della classe e di poter “conoscere” il gruppo, le loro peculiarità, le difficoltà incontrate, le esperienze maturate. La nuova Maturità 2026 non solo non ha eliminato il documento del 15 maggio ma ne rafforza l’incidenza (per i Consigli di classe che vorranno fornire le giuste indicazioni alla Commissione e la Commissione che lo leggerà con lo spirito corretto).

### **Analisi del documento del 15 maggio rientra tra i doveri della Commissione**

Nella seduta preliminare – prevista per martedì 16 giugno 2026 – ed eventualmente anche in quelle successive, la commissione/classe prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare, esamina: [...] e) il documento del consiglio di classe di cui all’art. 10; [Ordinanza Ministeriale n. 54 del 26 marzo 2026]

### **Documento del 15 maggio: come può incidere sul Colloquio**

Il decreto n. 13 del 29 gennaio 2026 “ Nella conduzione del colloquio, la commissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali per i licei e delle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali” e ancora “La commissione d’esame tiene, altresì, conto delle competenze maturate nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica, come definite nel curriculum d’istituto e documentate dalle attività indicate nel documento del consiglio di classe”.

### **Il Colloquio 2026**

- avrà inizio con una breve riflessione del candidato sul proprio percorso scolastico e personale, anche alla luce delle informazioni contenute nel curriculum della studentessa e dello studente;
- proseguirà con la proposta di domande e approfondimenti sulle quattro discipline  
.....
- Lo speciale di Orizzonte Scuola sulla Maturità 2026

## **[Maturità, il documento del 15 maggio: solo adempimento burocratico o bussola la Commissione? - Orizzonte Scuola Notizie](#)**

## **486/26 Studenti che parteciperanno alla Maturità con abbreviazione per merito: preparazione, crediti, esame. La nostra guida**

di *Rino Cimella*

L’abbreviazione per merito è un’opportunità concessa ad alcuni studenti meritevoli frequentanti il quarto anno della scuola secondaria di secondo grado di anticipare l’esame di maturità senza frequentare la classe quinta. Ciò è previsto dall’art. 13 c. 4 del D. Lgs. n. 62/2017: *sono ammessi, a*

*domanda, direttamente all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, le studentesse e gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.*

## **Sommario**

- Dunque, quali sono i requisiti minimi per poter presentare domanda di abbreviazione per merito?
- L'insegnamento della religione cattolica o dell'attività formativa alternativa conta nel calcolo dei requisiti?
- Si può presentare domanda per qualunque percorso?
- Ci sono dei requisiti anagrafici minimi da rispettare?
- Quali sono le modalità e le scadenze di presentazione della domanda?
- Entro quanto tempo deve rispondere il Dirigente alla presentazione della domanda?
- La scuola può quindi rifiutare la domanda?
- È possibile ritirare la domanda dopo averla presentata?
- Lo studente continua a frequentare la classe quarta dopo la domanda?
- Come fa lo studente a prepararsi sulle materie del quinto anno?
- Gli studenti sono equiparati ai candidati interni o esterni?
- Lo studente deve quindi sostenere le prove INVALSI?
- Quante ore di Formazione Scuola-Lavoro deve svolgere?
- Come vengono attribuiti i crediti del quinto anno?
- L'abbreviazione per merito incide sul punteggio finale della maturità?
- A quale classe o commissione viene abbinato lo studente?
- Come si coordina l'abbreviazione per merito con il calendario degli esami?
- Cosa succede se una disciplina del profilo è insegnata solamente in classe quinta?
- Se lo studente cambia indirizzo o scuola nel corso degli anni, può chiedere l'abbreviazione per merito?
- Cosa succede se lo studente non supera l'esame?

## **Dunque, quali sono i requisiti minimi per poter presentare domanda di abbreviazione per merito?**

Schematizzando, come previsto dal decreto 62/2017, lo studente deve aver riportato:

- votazione pari ad almeno 8/10 in tutte le discipline (o gruppi di discipline) e nel comportamento nello scrutinio finale del penultimo anno;
- votazione pari ad almeno 7/10 in tutte le discipline (o gruppi di discipline) e pari ad almeno 8/10 nel comportamento negli scrutini finali dei due anni precedenti;
- percorso regolare;
- nessuna mancata ammissione alla classe successiva nei due anni precedenti.

In particolare, l'OM 54/2026 richiede che siano allegate, successivamente alla domanda di ammissione, *le attestazioni concernenti gli esiti degli scrutini finali della penultima classe e dei due anni antecedenti la penultima, recanti i voti assegnati alle singole discipline, nonché l'attestazione in cui si indichi l'assenza di giudizi di non ammissione alla classe successiva nei due anni predetti e l'indicazione del credito scolastico attribuito* (art. 16 c. 7 lett. b)). Questi atti e documenti saranno presi in esame dalla commissione d'esame.

**L'insegnamento della religione cattolica o dell'attività formativa alternativa conta nel calcolo dei requisiti?**

No. Le votazioni utili per l'abbreviazione per merito non comprendono l'insegnamento della religione cattolica né le attività alternative. Il controllo va quindi fatto sulle discipline curriculari rilevanti ai fini della valutazione.

**Si può presentare domanda per qualunque percorso?**

No. Sono esclusi gli studenti frequentanti i corsi quadriennali e i percorsi di istruzione per adulti di secondo livello, come ribadito dall'attuale ordinanza ministeriale sugli esami (n. 54 del 2026).

**Ci sono dei requisiti anagrafici minimi da rispettare?**

No. Sempre secondo il D. Lgs. 62/2017, all'art. 14, sono previsti dei vincoli per i candidati esterni (che devono compier il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame). Gli studenti che presentano domanda di abbreviazione per merito sono invece equiparati ai candidati interni: pertanto, non vi sono vincoli legati all'età.

**Quali sono le modalità e le scadenze di presentazione della domanda?**

Come esplicitato dalla normativa, l'abbreviazione per merito non è un automatismo, ma è necessario produrre domanda al Dirigente Scolastico del proprio istituto entro e non oltre la data indicata annualmente a livello ministeriale. Ad esempio, per quest'anno scolastico, la nota prot. 74346 del 10 novembre 2025 ha previsto come termine per la presentazione della domanda il 2 febbraio 2026. Di regola, la scadenza si aggira comunque sempre intorno al 31 gennaio.

**Entro quanto tempo deve rispondere il Dirigente alla presentazione della domanda?**

Non è indicato un termine perentorio, ma è evidente che la risposta deve avvenire, a seguito dei controlli delle autodichiarazioni da parte sia del Dirigente che della segreteria, in tempo utile per la costituzione degli elenchi dei candidati all'esame di Maturità.

**La scuola può quindi rifiutare la domanda?**

Sì, ma solamente se non risultano rispettati i requisiti richiesti dalla normativa. Il Dirigente non compie una valutazione discrezionale nel merito, ma deve accertare la sussistenza dei presupposti formali e sostanziali della richiesta. Se manca anche uno solo dei requisiti previsti, la domanda deve essere rigettata.

**È possibile ritirare la domanda dopo averla presentata?**

La normativa non disciplina espressamente il ritiro della domanda di abbreviazione per merito, ma, in linea generale, è possibile rinunciare alla richiesta finché non si siano consolidati gli adempimenti amministrativi connessi alla formazione degli elenchi dei candidati. In una fase iniziale, quindi, lo studente può comunicare al Dirigente scolastico la volontà di non procedere, continuando regolarmente il proprio percorso nella classe quarta. Tuttavia, una volta trasmessi i dati agli uffici competenti e definiti gli abbinamenti alle commissioni, la rinuncia diventa più complessa e potrebbe non essere più accolta, proprio per ragioni organizzative e di sistema. È pertanto opportuno che la decisione sia ponderata con attenzione prima della presentazione della domanda, anche confrontandosi con i docenti e con la famiglia, per evitare ripensamenti in una fase avanzata del procedimento.

**Lo studente continua a frequentare la classe quarta dopo la domanda?**

Sì. La presentazione della domanda di abbreviazione per merito non modifica la posizione scolastica dello studente nel corso dell'anno. Lo studente resta regolarmente iscritto alla classe quarta e continua a frequentare le lezioni, partecipando alle attività didattiche e agli eventuali percorsi previsti dall'istituto. L'ammissione anticipata all'esame, infatti, non comporta un'uscita immediata dal percorso scolastico, ma si concretizza solo al termine dell'anno, una volta verificati i requisiti e formalizzata l'ammissione. Durante l'anno, quindi, lo studente mantiene tutti gli obblighi e i diritti degli altri alunni della classe quarta, inclusa la valutazione finale che sarà poi presupposto per poter essere ammesso all'esame.

### Come fa lo studente a prepararsi sulle materie del quinto anno?

Lo studente che ottiene l'abbreviazione per merito deve comunque sostenere l'esame sui contenuti previsti per il quinto anno. A livello pratico, la scuola può fornire materiali di studio, programmi, indicazioni da parte dei docenti e, se previsto dal singolo istituto, una calendarizzazione interna di supporto per permettere agli studenti coinvolti di affrontare l'esame con una preparazione coerente con il curriculum della classe terminale. Non si può mai trattare di un percorso "ridotto": le prove di esame restano quelle ordinarie, con prove e colloquio riferiti all'indirizzo di studio frequentato.

### Gli studenti sono equiparati ai candidati interni o esterni?

Come previsto dal D. Lgs. 62/2017 più volte richiamato, l'abbreviazione per merito è una procedura che equipara gli studenti che la ottengono ai candidati interni. Anche la nota prot. 74346/2025 indica gli studenti della penultima classe come una sottocategoria dei candidati interni, distinguendoli da quelli che frequentano l'ultima classe.

### Lo studente deve quindi sostenere le prove INVALSI?

Sì. L'art. 3 c. 1 lett. a) punto ii) prevede come requisito essenziale la partecipazione alle prove INVALSI per potere essere ammessi a sostenere l'esame. Non solo: all'interno della nota informativa sulla gestione di casi particolari (di cui si riporta un estratto), anche per l'anno scolastico 2025/26 l'INVALSI ha espressamente citato l'abbreviazione per merito, richiedendo ai candidati interni della penultima classe lo svolgimento delle prove.

#### Scuola secondaria di II grado (ultimo anno)

Casi	Descrizione	Prove INVALSI
<b>Plessi ospedalieri</b>	Plesso di un istituto statale all'interno di una struttura ospedaliera.	Svolgono le prove in applicazione del d.lgs. 62/2017.  Decreto legislativo 62/13 aprile 2017 Art. 22 c. 2 Analogamente si procede quando l'alunna, l'alunno, la studentessa o lo studente, ricoverati nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, devono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.
<b>Ospedalizzati</b>	Studente che per l'intera finestra di somministrazione ordinaria delle prove si trova in ospedale.	Svolgono la prova
<b>Istruzione domiciliare</b>	Studenti sottoposti a terapie domiciliari che ne impediscono la frequenza della scuola	Svolgono le prove in applicazione del d.lgs. 62/2017.  Decreto legislativo 62/13 aprile 2017 Art.22 comma 3. Le modalità di valutazione di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare.
<b>Sede carceraria</b>	Percorsi di studio realizzati all'interno di istituti di detenzione.	Svolgono le prove
<b>Abbreviazione per merito</b>	Candidati interni della penultima classe	Svolgono le prove
<b>CPIA (ex corsi serali)</b>	Percorsi di secondo livello: finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica	Svolgono le prove
<b>NAI*</b>	Nuovi arrivati in Italia	Svolgono le prove

\*Decreto legislativo n.62/2017 art. 1 comma 8: i minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione, come previsto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n. 394, e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

### **Quante ore di Formazione Scuola-Lavoro deve svolgere?**

Anche per lo studente che anticipa l'esame, il tema delle ore di FSL va verificato in relazione all'indirizzo di studio e alla normativa applicabile ai candidati interni. Nella prassi, molte scuole fanno in modo che il monte ore minimo richiesto (90 ore nel triennio finale dei Licei, 150 negli Istituti Tecnici e 210 negli Istituti Professionali) sia raggiunto già nella classe quarta. Per gli studenti che richiedono l'abbreviazione, però, le stesse FAQ ministeriali in materia prevedono che *il monte ore debba corrispondere ai due terzi di quello previsto dal percorso di studi frequentato. Per la validità del percorso del candidato, le attività di FSL complessivamente svolte devono corrispondere ad almeno tre quarti del suddetto monte ore. Pertanto, gli obblighi di assolvimento delle ore, in base agli indirizzi, devono essere riparametrati.*

### **Come vengono attribuiti i crediti del quinto anno?**

Altro tema molto delicato è quello dell'attribuzione dei crediti, che concorrono alla determinazione del punteggio complessivo dell'esame. Non frequentando la classe quinta, è lecito chiedersi in che modo il consiglio di classe debba agire. L'art. 11 dell'OM 54/2026 precisa che *nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso, pari a quindici punti, qualora il voto di comportamento assegnato nella penultima classe sia pari o superiore a nove decimi. Qualora il voto di comportamento assegnato nella penultima classe sia pari a otto decimi, sono attribuiti quattordici punti per il credito scolastico dell'anno non frequentato.*

Pertanto, i consigli delle classi quarte che dovessero trovarsi nella situazione di determinare i crediti, si troverebbero di fronte a due possibilità:

- Voto di comportamento pari a 9/10 o 10/10: attribuzione di 15 punti;
- Voto di comportamento pari a 8/10: attribuzione di 14 punti.

Resta ben inteso che, di base, devono essere presenti tutti gli altri requisiti previsti.

### **L'abbreviazione per merito incide sul punteggio finale della maturità?**

No. L'abbreviazione per merito non comporta alcuna penalizzazione né vantaggio diretto nel punteggio finale, che resta determinato secondo i criteri ordinari previsti dalla normativa. Il punteggio complessivo continua a essere espresso in centesimi e deriva dalla somma del credito scolastico e dei risultati delle prove d'esame. L'unica particolarità riguarda, come spiegato, l'attribuzione del credito relativo al quinto anno. Per il resto, lo studente sostiene le stesse prove degli altri candidati e viene valutato con gli stessi criteri. In questo senso, l'abbreviazione anticipa i tempi, ma non modifica la struttura né il valore legale del titolo conseguito.

### **A quale classe o commissione viene abbinato lo studente?**

*Per i candidati ammessi all'abbreviazione per merito, i commissari sono quelli della classe terminale alla quale i candidati stessi sono stati assegnati (art. 12 c. 2 lett. c) OM 54/2026).* L'abbinamento segue i criteri ordinari stabiliti per la costituzione delle commissioni d'esame, con riferimento alla classe e all'istituto di appartenenza. Non si crea dunque una commissione apposita solo per l'abbreviazione per merito: lo studente viene ricompreso nel quadro ordinario degli Esami di Maturità insieme ad una classe del medesimo indirizzo a cui viene assegnato.

### **Come si coordina l'abbreviazione per merito con il calendario degli esami?**

La domanda deve inserirsi nella tempistica fissata ogni anno a livello ministeriale per i candidati interni. La scuola ha quindi il compito di collocare lo studente nell'organizzazione dell'esame, dopo le verifiche necessarie, così da garantire la corretta formazione degli elenchi e della commissione.

### **Cosa succede se una disciplina del profilo è insegnata solamente in classe quinta?**

Bisogna chiarire un punto indiscutibile: l'esame resta sempre e comunque riferito al profilo finale dell'indirizzo, cioè all'intero curriculum previsto dal percorso di studi. L'art. 13, comma 4, del d.lgs. 62/2017 consente l'accesso anticipato all'esame agli studenti meritevoli, ma non modifica la natura dell'esame, che continua a verificare il possesso delle competenze e dei contenuti propri dell'indirizzo frequentato. Per questo, se una disciplina è collocata esclusivamente nel quinto anno, la scuola non

può considerarla “irrilevante” solo perché lo studente viene ammesso prima; deve invece trovare una soluzione organizzativa che consenta di far maturare e verificare i contenuti essenziali di quella materia nell’ambito del percorso abbreviato, attraverso il consiglio di classe e la normale progettazione didattica. In concreto, il docente della disciplina “mancante” può individuare gli argomenti fondamentali, predisporre materiali di studio mirati, assegnare esercitazioni, costruire momenti di verifica formativa, raccordandosi con il consiglio di classe, per assicurare che il candidato raggiunga gli obiettivi minimi richiesti. L’anticipo, quindi, non cancella i contenuti essenziali del curriculum: li concentra in un percorso più breve, ma sempre coerente con il profilo di uscita dell’indirizzo e con la funzione certificativa dell’esame.

### **Se lo studente cambia indirizzo o scuola nel corso degli anni, può chiedere l’abbreviazione per merito?**

Dipende dalla continuità della carriera scolastica e dalla possibilità di verificare in modo chiaro i requisiti richiesti. La scuola che riceve la domanda, quindi quella della classe quarta dello studente, deve essere messa nelle condizioni di poter accertare il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa, soprattutto per quanto riguarda i voti dei due anni precedenti e la regolarità del percorso. Nei passaggi di indirizzo e soprattutto di istituto, quindi, occorre una verifica particolarmente accurata della documentazione.

### **Cosa succede se lo studente non supera l’esame?**

Nel caso in cui lo studente ammesso all’abbreviazione per merito non superi l’esame, non consegue il diploma e si trova nella medesima condizione degli altri candidati non diplomati. La normativa non prevede un “rientro automatico” nella classe quinta, proprio perché il percorso è stato interrotto su richiesta dello studente per accedere anticipatamente all’esame. Di conseguenza, per l’anno scolastico successivo, lo studente dovrà valutare con l’istituzione scolastica le modalità di prosecuzione del percorso: potrà reinscrivere alla classe quinta come studente interno, ove ne ricorrano le condizioni, oppure presentarsi come candidato esterno all’esame dell’anno successivo. In ogni caso, sarà necessario verificare la posizione amministrativa e didattica con la scuola, anche alla luce del curriculum già svolto. Non sono previste scorciatoie o automatismi: il mancato superamento comporta la necessità di ridefinire il percorso in modo ordinario.

### **[Studenti che parteciperanno alla Maturità con abbreviazione per merito: preparazione, crediti, esame. La nostra GUIDA - Orizzonte Scuola Notizie](#)**

### **487/26 Esame di Stato I grado, gli alunni con disabilità possono essere esonerati dalle prove scritte o solo da alcune?**

di *Daniela Rinaldi*

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo è disciplinato dal Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dal Decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741: in entrambi i testi normativi vi sono specifiche indicazioni per gli studenti con disabilità, che privilegiano il percorso individuale (PEI) rispetto a una struttura rigida di verifiche. Di seguito, vediamo come la normativa permetta di adattare, e in certi casi ridurre, il numero delle prove previste. L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo è disciplinato dal Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dal Decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741: in entrambi i testi normativi vi sono specifiche indicazioni per gli studenti con disabilità, che privilegiano il percorso individuale (PEI) rispetto a una struttura rigida di verifiche. Di seguito, vediamo come la normativa permetta di adattare, e in certi casi ridurre, il numero delle prove previste. L’esame per gli alunni con disabilità non necessariamente deve seguire lo schema standard previsto per il resto della classe. **La Commissione d’esame ha infatti il compito di elaborare prove specifiche.** L’art. 11 comma 6 del DL e n. 62/2017 e l’art. 14 comma 1 Decreto Ministeriale 741/2017 stabiliscono che vengano predisposte “*prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato*

*con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali*". Il termine **"differenziate"** garantisce che la **personalizzazione** può riguardare sia gli argomenti trattati, sia la forma stessa della prova e le modalità di svolgimento, adattandole alle reali capacità dello studente.

### **Corrispondenza con il PEI e riduzione delle materie**

**Il Piano Educativo Individualizzato costituisce il criterio guida per la costruzione delle prove.** Sempre secondo il Decreto Legislativo 62/2017, art. 11 comma 6, l'esame deve riflettere quanto svolto durante l'anno: *"Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale"*. Ne consegue che, se il PEI ha previsto l'esonero o la mancata trattazione di specifiche discipline (come, ad esempio, le lingue straniere), lo studente non sarà tenuto a sostenere le relative prove durante l'esame finale.

### **Tipologia di prove: oltre lo scritto**

Non esiste un obbligo che vincoli la Commissione a somministrare esclusivamente verifiche in forma scritta. **La valutazione può basarsi su prove di natura diversa** che siano coerenti con le abilità dell'alunno. Sono ammesse:

- attività pratiche o di manipolazione;
- costruzioni di manufatti;
- altre tipologie di performance documentabili (anche attraverso materiale fotografico da conservare agli atti).

### **Partecipazione parziale e attestato di credito formativo**

Un punto da attenzionare riguarda **l'eventuale assenza a singole prove**. L'art. 11 comma 8 Decreto Legislativo 62/2017 chiarisce che il rilascio di un attestato di credito formativo (in luogo del diploma) è previsto per *"gli alunni con disabilità che non si presentano agli esami"*. A differenza di quanto accade per le scuole superiori, dove il Decreto Legislativo 62/2017, art. 20 comma 5 prevede esplicitamente l'attestato anche per chi non sostiene una o più prove, **per il primo ciclo la norma è meno specifica sulla partecipazione parziale**. Tuttavia, dobbiamo distinguere tra l'assenza ingiustificata e la scelta metodologica della sottocommissione: se la riduzione del numero di prove è una strategia di personalizzazione decisa a priori dai docenti per agevolare il candidato, tale situazione non può essere equiparata a un'assenza e non preclude, di norma, il completamento dell'iter d'esame.

- [Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62](#)
- [Decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741](#)

**[Esame di Stato I grado, gli alunni con disabilità possono essere esonerati dalle prove scritte o solo da alcune? - Orizzonte Scuola Notizie](#)**

### **488/26 Sostegno didattico: le proposte del GLO vincolano la scuola fin dal primo giorno di lezione anche prima dell'approvazione del PEI. Svolta della Cassazione**

*di redazione*

Le Sezioni Unite riconoscono la giurisdizione del giudice ordinario contro le riduzioni delle ore di sostegno, anche prima dell'approvazione formale del PEI. Si chiude un vuoto di tutela che pesava da anni sulle famiglie degli alunni con disabilità. Con la sentenza n. 12704 depositata il 5 maggio 2026, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno stabilito che le proposte sulle ore di sostegno formulate dal Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) a giugno vincolano l'amministrazione scolastica fin dall'inizio dell'anno scolastico, senza necessità di attendere l'approvazione formale del Piano Educativo Individualizzato (PEI), che di norma interviene a fine ottobre. In caso di riduzione

arbitraria delle ore proposte, la famiglia può rivolgersi immediatamente al giudice ordinario in funzione di giudice antidiscriminazione, ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 150/2011.

### **Il caso**

La vicenda trae origine dal ricorso di una famiglia tutelata dalla Federazione Osservatorio 182. Il GLO aveva indicato, nel verbale del 1° giugno 2022, la necessità di ventidue ore settimanali di sostegno didattico per uno studente in situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. L'8 settembre 2022 il dirigente scolastico ha comunicato che, per ragioni di organico, le ore assegnate sarebbero state quattordici. La famiglia si è trovata davanti a un bivio impossibile: il TAR non poteva intervenire per assenza del PEI da impugnare; il giudice ordinario sembrava precluso, secondo l'orientamento poi accolto dalla Corte d'Appello di Milano, perché la proposta del GLO veniva qualificata come "atto interno al procedimento". Otto ore di sostegno in meno a settimana, per due mesi, senza alcun giudice cui rivolgersi.

### **Cosa cambia per le famiglie**

Le Sezioni Unite hanno ribaltato questa impostazione. La famiglia che a settembre o ottobre si veda assegnare ore di sostegno inferiori a quelle proposte dal GLO può rivolgersi senza indugio al tribunale ordinario, anche in via cautelare e d'urgenza, secondo il rito speciale dell'art. 28 del D.lgs. n. 150/2011. Non è più necessario attendere novembre, e non è più necessario districarsi tra giurisdizioni che si rimpallavano la competenza.

### **Cosa cambia per insegnanti e scuole**

La pronuncia chiarisce in modo definitivo il ruolo del Gruppo di Lavoro Operativo. Il GLO non è un organo di mera consultazione: le sue determinazioni vincolano sostanzialmente l'amministrazione scolastica fin dal verbale di giugno. Il dirigente scolastico non può ridurre le ore proposte se non per errori materiali o per cause ostative motivatamente individuate; gli Uffici Scolastici Regionali svolgono una funzione meramente ricognitiva, non di riesame nel merito.

### **La posizione della Federazione**

«Secondo la professoressa Evelina Chiocca, presidente della Federazione Osservatorio 182, *«la pronuncia riconosce che il diritto all'inclusione di un alunno con disabilità non può essere sospeso in attesa di adempimenti formali. Resta, peraltro, una questione strutturale che eccede i confini della sentenza: il calendario fissato dalla normativa vigente lascia scoperti, sul piano amministrativo, i due mesi più delicati dell'anno scolastico. La sentenza offre alle famiglie uno strumento processuale per colmare quello scarto; il rimedio strutturale spetta però al legislatore, e la Federazione lo sollecita da tempo»*

### **Indicazioni operative**

Le famiglie che all'inizio del prossimo anno scolastico ricevessero comunicazioni di riduzione delle ore di sostegno rispetto a quelle proposte dal GLO possono contattare la Federazione Osservatorio 182, per valutare un'azione antidiscriminatoria tempestiva.

### **Federazione Osservatorio 182**

[sito web: <https://www.federazione182.it>]

**Riferimenti della pronuncia in allegato:** Cass., Sezioni Unite civili, sent. n. 12704 del 5 maggio 2026, Pres. D'Ascola, Rel. Criscuolo. Difensori dei ricorrenti: Avv. Walter Miceli, Avv. Nicola Zampieri, Avv. Ida Mendicino.

- [Scarica la sentenza](#)

**Vedi anche**

- Sostegno: le proposte del GLO valgono anche prima del PEI definitivo e decide il giudice ordinario. Intervengono le Sezioni Unite

### Sostegno didattico: le proposte del GLO vincolano la scuola fin dal primo giorno di lezione anche prima dell'approvazione del PEI. Svolta della Cassazione - Orizzonte Scuola Notizie

#### **489/26 Riforma istituti tecnici, al Ministero incontro con i sindacati: “Stabilità per organico e discipline”**

di *Andrea Carlino*

Si è tenuto oggi al Ministero dell'Istruzione e del Merito un vertice con le organizzazioni sindacali. Questi ultimi avevano aderito alla procedura di “raffreddamento” per discutere la riforma degli istituti tecnici finanziata dal PNRR. L'obiettivo dichiarato: trovare un punto di equilibrio tra le nuove disposizioni e la stabilità del sistema scolastico.

#### **La sintesi raggiunta**

Secondo quanto si legge in una nota diffusa dallo stesso Ministero, l'intesa c'è. *“Nell'incontro si è convenuto, in continuità con i provvedimenti amministrativi già adottati e fortemente voluti dal Ministro Valditara per il prossimo anno scolastico”*, di procedere su due binari. Da un lato, il rispetto degli obiettivi della riforma. Dall'altro, la garanzia della qualità dell'offerta formativa.

#### **Una modifica normativa per il futuro**

Il passo successivo sarà una correzione a livello legislativo. *“Introdurre anche una modifica normativa, a regime, diretta a ridefinire la quota riservata alle istituzioni scolastiche”*. Lo scopo, spiega la nota, è duplice: *“assicurare la stabilità dell'organico e la tutela delle discipline”*. Nessun dettaglio ulteriore sui tempi o sui contenuti specifici della modifica. La partita, per ora, resta sul tavolo tecnico.

#### **I sindacati: “Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti”**

I rappresentanti sindacali (CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS Confisal, Gilda Unams e ANIEF) hanno dichiarato: *“Siamo molto soddisfatti dei risultati che abbiamo raggiunto con la nostra azione”, parlando di “un'azione sindacale condotta con realismo e senza inutili velleitarismi”*.

#### **La svolta dell'8 aprile: vertenza chiusa al Ministero del Lavoro**

Prima dell'incontro odierno, c'era già stato un altro atto decisivo. L'8 aprile, al termine di un serrato tentativo di conciliazione convocato dal Ministero del Lavoro, i sindacati della scuola hanno ottenuto garanzie concrete sull'avvio del nuovo percorso “4+2” previsto per l'anno scolastico 2026/2027. La mobilitazione annunciata nelle settimane precedenti è stata così sospesa. Il nodo principale sciolto quel giorno riguardava la salvaguardia dei posti di lavoro. L'Amministrazione ha mostrato una disponibilità inedita, andando oltre la precedente nota del 19 marzo. L'impegno esplicito: prevedere, nelle indicazioni agli Uffici Scolastici Regionali per la formazione degli organici 2026/27, la possibilità di costituire cattedre interne con orario inferiore alle 18 ore. Una misura pensata per evitare che la revisione dei quadri orari frammenti le ore di insegnamento, costringendo i docenti a spostarsi su più sedi. *“Ciò costituisce un'ulteriore misura a garanzia della salvaguardia delle titolarità dei docenti e della continuità didattica per gli studenti coinvolti”*, si leggeva nel comunicato congiunto diffuso dalle sigle sindacali al termine di quel vertice. Non solo. I sindacati avevano strappato anche l'impegno ad aprire un tavolo tecnico per lavorare a una revisione del Decreto Ministeriale di febbraio (attuativo del DL 144/2022). Obiettivo: superare le difficoltà strutturali dei nuovi quadri orari anche

negli anni successivi. Nella nota si faceva esplicito riferimento alla necessità di valutare “*le opportune e necessarie modifiche ai quadri orari*”, nel quadro degli impegni del PNRR.

### [Riforma istituti tecnici, al Ministero incontro con i sindacati: "Stabilità per organico e discipline" - Orizzonte Scuola Notizie](#)

#### **490/26 Prove INVALSI 2026, al via il 5 maggio per la primaria. Dall'11 per le seconde superiori** di redazione

La fase conclusiva delle rilevazioni nazionali INVALSI 2026 si concentra nel mese di maggio, coinvolgendo scuola primaria e secondaria di secondo grado (classi seconde). Le prove si inseriscono nel quadro già avviato tra marzo e aprile, rispettivamente con i maturandi (grado 13) e la terza media (grado 8).

#### **Secondaria di secondo grado (grado 10)**

Per gli studenti del secondo anno delle superiori, le prove si svolgono **dall'11 al 29 maggio 2026**.

All'interno di questa finestra:

- le scuole organizzano autonomamente il calendario delle classi non campione;
- le **classi campione** partecipano tra **12 e 15 maggio**, scegliendo tre giornate di somministrazione.

Le discipline previste sono:

- italiano;
- matematica;
- competenze digitali (per tutte le classi, campione e non).

La modalità resta computer-based (CBT), con gestione flessibile da parte degli istituti.

#### **Scuola primaria (gradi 2 e 5)**

Per la primaria il calendario è nazionale e simultaneo, con prove in modalità tradizionale carta-matita:

- **5 maggio 2026**: inglese (solo classi quinte);
- **6 maggio 2026**: italiano (classi seconde e quinte);
- **7 maggio 2026**: matematica (classi seconde e quinte).

Un'ulteriore rilevazione riguarda:

- le **classi campione di seconda**, che svolgono anche una prova di lettura a tempo al termine dell'italiano.

#### **Sessione suppletiva**

Per gli studenti che non riescono a partecipare nelle finestre ordinarie, l'INVALSI ha previsto una sessione di recupero:

- **dal 21 maggio al 5 giugno 2026**, valida per i gradi 8, 10 e 13.

### [Prove INVALSI 2026, al via il 5 maggio per la primaria. Dall'11 per le seconde superiori - Orizzonte Scuola Notizie](#)

#### **491/26 INVALSI 2025, divari di genere a scuola: ragazze meglio in Italiano, maschi in Matematica già dalla primaria. Cosa può fare la scuola**

di redazione

Il Rapporto INVALSI 2025 – e in particolare un approfondimento dedicato ai divari di genere nelle rilevazioni nazionali – analizza i risultati di oltre 2,5 milioni di studenti, mettendo in evidenza differenze negli apprendimenti che emergono già nei primi anni di scuola e tendono a consolidarsi nel tempo. L'analisi dell'Istituto non si limita ai punteggi, ma collega gli esiti a fattori culturali e

sociali che influenzano i percorsi educativi. Secondo l'approfondimento INVALSI, le differenze compaiono già in seconda primaria. Le bambine mostrano risultati migliori in Italiano, mentre in Matematica registrano uno svantaggio medio di circa 3,6 punti percentuali rispetto ai maschi. Si tratta di un dato che, nelle analisi dell'Istituto, anticipa il tema del divario nelle discipline STEM, spesso attribuito alle scelte della scuola secondaria. Le evidenze suggeriscono invece che aspettative sociali e stereotipi possano incidere precocemente sulla percezione delle proprie capacità.

### **Nella secondaria di primo grado il divario si amplia**

Proseguendo nel percorso scolastico, l'approfondimento evidenzia come alla fine della terza media le differenze diventino più marcate. In Italiano il vantaggio delle ragazze raggiunge circa 6,8 punti, un valore che – nella scala INVALSI – corrisponde a diversi mesi di apprendimento. Parallelamente, i ragazzi mostrano maggiori difficoltà nella comprensione dei testi, mentre in Matematica continuano a ottenere risultati mediamente più alti. L'Istituto sottolinea come questa distanza sia legata anche alla diversa percezione della disciplina e al livello di autoefficacia.

### **Superiori: conferme e il caso dell'Inglese**

Nell'ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado, il quadro resta differenziato: le studentesse prevalgono in Italiano, mentre i maschi mantengono un vantaggio in Matematica, più evidente negli istituti tecnici. L'approfondimento INVALSI segnala però un elemento di equilibrio nell'Inglese. Nelle prove di lettura e ascolto, i risultati tra studenti e studentesse risultano sostanzialmente allineati, suggerendo che in assenza di stereotipi consolidati le differenze tendono a ridursi.

### **Il peso del contesto socioeconomico**

L'analisi considera anche l'indice ESCS (status socioeconomico-culturale), evidenziando che i divari di genere risultano più accentuati nei contesti socialmente ed economicamente più fragili. In particolare, nelle aree del Mezzogiorno le differenze si ampliano, intrecciandosi con le disuguaglianze educative. Secondo l'Istituto, questo elemento incide anche sulle scelte formative successive, contribuendo a orientare studenti e studentesse verso percorsi differenti.

### **Indicazioni per la scuola**

Dall'approfondimento emergono alcune possibili linee di intervento per il sistema scolastico:

- rafforzare l'accesso delle studentesse alle discipline STEM fin dai primi anni;
- sostenere le competenze linguistiche e di lettura tra gli studenti;
- contrastare stereotipi e aspettative che influenzano i percorsi educativi.

**[INVALSI 2025, divari di genere a scuola: ragazze meglio in Italiano, maschi in Matematica già dalla primaria. Cosa può fare la scuola - Orizzonte Scuola Notizie](#)**

**492/26 Sostegno scolastico, il TAR ordina 30 ore per alunna con disabilità grave: “Il diritto al sostegno prevale sui limiti di bilancio e sugli organici insufficienti”**

di *Andrea Carlino*

Un'alunna con disabilità grave, certificata ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104 del 1992, ha ottenuto dal Tar della Campania il riconoscimento del diritto a 30 ore settimanali di insegnante di sostegno, pari alla totalità del suo orario di frequenza. La sentenza n. 2190 del 30 marzo scorso, depositata dalla Seconda Sezione, ha annullato il PEI che di fatto assegnava alla minore solo 18 ore, nonostante nel documento formale risultasse scritto 30. Il collegio ha condannato l'Amministrazione

a garantire la copertura integrale, nominando un commissario ad acta in caso di inadempienza entro quindici giorni.

### **Il caso**

La ricorrente, genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore, ha impugnato il PEI redatto per l'anno scolastico 2025-2026 di un istituto scolastico in provincia di Caserta. Il documento indicava formalmente 30 ore di sostegno, ma l'assegnazione effettiva si fermava a 18 ore sulle 30 di frequenza settimanali. Secondo la difesa della famiglia, quella differenza costituiva un "errore materiale" del PEI, censurabile davanti al giudice amministrativo. Il ricorso ha chiesto non solo l'annullamento del piano, ma anche l'accertamento del diritto della minore – definita dal giudice come soggetto "affetto da handicap in condizione di estrema gravità" – all'insegnante specializzato per l'intero orario. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania e l'Ambito Territoriale di Caserta si sono costituiti in giudizio senza svolgere difese sostanziali. L'Istituto non è invece comparso. Durante l'udienza camerale dell'11 marzo scorso, il collegio ha dato avviso alle parti della possibile definizione in forma semplificata ex articolo 60 del codice del processo amministrativo. Dalla documentazione è emerso un passaggio decisivo: il dirigente scolastico aveva richiesto formalmente all'Ambito Territoriale di Caserta, già nel luglio 2025, "l'assegnazione dei posti in deroga pari a 30 ore settimanali". La riduzione a 18 ore non dipendeva quindi da una scelta autonoma della scuola, ma da una decisione dell'ufficio territoriale. Il GLO, nel verbale del 27 gennaio 2026, aveva già precisato che "un numero inferiore di ore ha compromesso la possibilità dell'alunna di raggiungere gli obiettivi fissati nel PEI".

### **Le motivazioni del giudice**

Il tribunale ha costruito la decisione su un impianto normativo e giurisprudenziale solido. La sentenza richiama il nuovo articolo 3 della legge 104 del 1992, come modificato dal decreto legislativo 62 del 2024, che distingue tra "sostegno" (livello lieve o medio) e "sostegno intensivo" (livello elevato o molto elevato). Per la minore, la gravità della compromissione rientra in quest'ultima categoria, quella che richiede "un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale". Il giudice ha fatto proprie due pronunce della Corte Costituzionale. La prima, la sentenza n. 80 del 2010, ha stabilito la possibilità di **deroga agli organici** predeterminati per legge, dichiarando incostituzionali i limiti massimi ai posti degli insegnanti di sostegno. La seconda, la sentenza n. 275 del 2016, ha ribadito che "è la garanzia dei diritti incompressibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione". Più di recente, la Corte con sentenza n. 121 del 2025 ha chiarito che l'obbligo di copertura finanziaria di cui all'articolo 81 della Costituzione vincola il legislatore, non il giudice. Sulla base di questi principi, il Tar ha accolto il ricorso dichiarando illegittima la condotta dell'Amministrazione. La motivazione è netta: il PEI era "formalmente corretto, ma disatteso nella sostanza". Assegnare 18 ore invece delle 30 previste equivale, per il collegio, a violare il diritto costituzionalmente garantito della minore. Il dispositivo della sentenza accerta il diritto alla copertura integrale dell'orario di frequenza mediante insegnante di sostegno e annulla il PEI impugnato.

In concreto, per la famiglia della minore la sentenza significa che l'Amministrazione scolastica è **obbligata a fornire un insegnante di sostegno per tutte le 30 ore di lezione settimanali**. Il Ministero dell'Istruzione, se non ottempererà spontaneamente entro quindici giorni, subirà l'intervento sostitutivo del commissario, le cui spese resteranno a carico dell'amministrazione inadempiente. Il giudice ha condannato il Ministero al pagamento delle spese processuali, liquidate in duemila euro in favore della ricorrente. La sentenza viene trasmessa, tra gli altri, alla Procura regionale della Corte dei Conti della Campania, aprendo potenzialmente un fronte di responsabilità erariale per i funzionari coinvolti nella riduzione delle ore di sostegno.

**[Sostegno scolastico, il TAR ordina 30 ore per alunna con disabilità grave: "Il diritto al sostegno prevale sui limiti di bilancio e sugli organici insufficienti" - Orizzonte Scuola Notizie](#)**

## **493/26 Infortunio sul lavoro, niente certificato finale per il rientro: le novità su certificati e ripresa dell'attività. Circolare INAIL**

di redazione

Con la circolare n. 17 del 29 aprile 2026, l'INAIL fornisce nuove istruzioni operative sulla gestione della certificazione medica di infortunio sul lavoro e sulle modalità di ripresa dell'attività lavorativa. Le indicazioni tengono conto dell'estensione della tutela a nuove categorie di assicurati, della digitalizzazione delle procedure e dell'utilizzo di strumenti di sanità digitale anche in ambito medico-legale. La certificazione medica deve essere trasmessa telematicamente all'INAIL da qualsiasi medico o struttura sanitaria che presta la prima assistenza al lavoratore. Il riferimento è il Modello 1SS, utilizzato sia per il primo certificato sia per quelli successivi. Il modello prevede diverse tipologie (primo, continuativo, definitivo, riammissione in temporanea), una classificazione che ha finalità esclusivamente operative e non incide sul valore giuridico del certificato.

Già dal primo certificato devono essere indicati:

- diagnosi;
- prognosi di inabilità temporanea assoluta e relativa durata;
- eventuale presunzione di invalidità permanente.

Se non vengono trasmesse ulteriori certificazioni, l'ultimo giorno di prognosi coincide con la fine del periodo di inabilità temporanea.

### **Chiusura della prognosi e comunicazioni INAIL**

L'ultima certificazione che attesta l'esito definitivo della lesione consente all'INAIL di procedere agli adempimenti previsti dalla normativa, comunicando al lavoratore:

- la data di cessazione dell'indennità per inabilità temporanea;
- l'eventuale presenza di postumi permanenti indennizzabili.

### **Ripresa del lavoro: non serve il certificato “definitivo”**

Una delle principali novità riguarda il rientro al lavoro. Il lavoratore può riprendere l'attività al termine della prognosi indicata nell'ultimo certificato trasmesso all'INAIL, senza necessità di presentare un ulteriore certificato medico “definitivo”.

Resta comunque possibile:

- richiedere un certificato medico-legale all'INAIL;
- effettuare accertamenti anche tramite strumenti di telemedicina.

Se non viene inviato un certificato continuativo alla scadenza della prognosi, l'INAIL provvede a definire d'ufficio il periodo di inabilità entro 15 giorni, per garantire la continuità delle prestazioni.

### **Sorveglianza sanitaria e idoneità alla mansione**

La valutazione dello stato di salute e dell'idoneità alla mansione può essere effettuata dal medico competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria prevista dal D.lgs. n. 81/2008.

### **Ripresa anticipata: serve un nuovo certificato**

Se il lavoratore intende rientrare prima della scadenza della prognosi, è necessario un certificato medico che modifichi la durata inizialmente prevista, anticipandone il termine. Il certificato può essere rilasciato da qualsiasi medico.

Le indicazioni della circolare si applicano anche ai casi di malattia professionale.

- Circolare

**[Infortunio sul lavoro, niente certificato finale per il rientro: le novità su certificati e ripresa dell'attività. Circolare INAIL - Orizzonte Scuola Notizie](#)**

## **494/26 Metodo Montessori, rinnovata la convenzione: regole e requisiti per le scuole nel Decreto 751/2026**

di *redazione*

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha rinnovato per un triennio la convenzione con l'Opera Nazionale Montessori, definendo le condizioni per attivare percorsi scolastici ispirati al metodo montessoriano. Il provvedimento – Decreto Dipartimentale n. 751 del 4 maggio 2026 – interviene sull'organizzazione delle classi, sulla formazione dei docenti e sul supporto alle scuole. Le istituzioni scolastiche possono istituire sezioni e classi Montessori dalla scuola dell'infanzia fino alla secondaria di primo grado, ma solo in presenza di un numero adeguato di iscrizioni. L'avvio richiede la definizione di un progetto educativo specifico, da inserire nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e approvare negli organi collegiali. Il progetto deve poi essere trasmesso all'Ufficio scolastico regionale, cui spetta la valutazione finale per autorizzare la formazione delle classi e l'assegnazione del personale.

### **Docenti con titolo specifico**

Elemento centrale del decreto è la qualificazione del personale. Le classi Montessori devono essere affidate a insegnanti in possesso del diploma di differenziazione didattica. Il requisito è previsto anche per i docenti di sostegno, insieme alla specializzazione, salvo eccezioni. La norma introduce inoltre un obbligo di formazione continua: i docenti già in servizio devono aggiornare le competenze, mentre i neoassunti con titolo montessoriano approfondiscono il metodo durante l'anno di prova.

### **Supporto tecnico e costi a carico delle scuole**

Le scuole possono avvalersi dell'assistenza tecnica dell'Opera Nazionale Montessori per la progettazione e la gestione didattica. Il ricorso al supporto è indicato come strumento per garantire la qualità dell'offerta formativa. Resta invece in capo alle istituzioni scolastiche la copertura dei costi per materiali e attrezzature necessari all'applicazione del metodo.

### **Convenzione triennale**

L'accordo tra Ministero e Opera Montessori ha durata di tre anni e potrà essere aggiornato in caso di modifiche normative. Nel frattempo, il decreto consolida la presenza del metodo Montessori nella scuola pubblica, lasciando alle singole scuole la scelta di attivare i percorsi nel rispetto delle condizioni previste.

- [Decreto](#)

**[Metodo Montessori, rinnovata la convenzione: regole e requisiti per le scuole nel decreto 751/2026 - Orizzonte Scuola Notizie](#)**

## **495/26 “In quinta elementare esclusa perché non ha TikTok”, il web si divide sull'uso degli smartphone tra proibizionismo e paura di figli “lobotomizzati”**

di *Andrea Carlino*

Il post di un genitore, su X, ha riaperto la discussione sull'accesso precoce ai social e agli smartphone. L'uomo racconta che sua figlia, frequentante la quinta elementare, è stata esclusa da una conversazione tra compagni. La motivazione, riportata testualmente: “*Tu non hai TikTok, non puoi sapere*”. Lo stesso genitore ha poi scoperto che diversi bambini della classe possiedono un cellulare o uno smartwatch e utilizzano WhatsApp, compresa una chat di gruppo. La vicenda ha raccolto decine di reazioni dividendosi tra chi invita a resistere e chi ammette di aver alla fine ceduto. Un utente

commenta: *“Quando si è bambini o adolescenti si soffre molto quando si viene esclusi dal gruppo per qualsiasi motivo. È molto raro che a quell’età si riesca a pensare ‘io sono escluso dal gruppo perché sono migliore degli altri, per esempio perché sono superiore a TikTok’”*. Un altro genitore prova a incoraggiare l’autore del post: *“Penso che stai faticosamente dando a tua figlia la possibilità di sviluppare capacità che i suoi coetanei non avranno perché lobotomizzati dallo smartwatch. Se tieni duro, da grande ti dovrà molto”*. Qualcun altro porta la propria esperienza come controesempio. I figli, in prima media, possiedono uno smartphone con WhatsApp ma non i social. *“Con il parental control non possono scaricare niente senza il consenso mio e di mio marito. Nel loro gruppo di amici non tutti hanno il telefono, eppure nessuno viene mai escluso”*. Non manca la voce di chi è ancora in una fase di incertezza. Un genitore di un bambino di seconda elementare confessa: *“Io sono davvero in difficoltà se penso alla gestione di questa cosa. Tra l’altro lui ama i videogiochi che a me spaventano un sacco”*. La critica più aspra viene rivolta ad altri adulti. Un utente scrive: *“È una cosa vergognosa. Alcuni genitori sono scandalosi, si compiacciono di vedere i figli piccoli crescere il prima possibile e prima degli altri. Ma in realtà non hanno più rispetto e comprensione per i tempi di crescita dei bambini”*. A sostenere la linea dei divieti arriva anche il ricordo personale: *“Io non ho avuto il permesso di scaricare Instagram o social in generale fino al primo anno di liceo. I ragazzini sanno essere cattivi ma se con calma si spiega il perché di questo ‘divieto’ non andrà poi così male”*. Il rovescio della medaglia lo racconta un’altra persona: *“A me proibivano e controllavano tutto, appena sono diventata più grande però ho fatto il triplo di quello che non avevo fatto prima. Insomma, sì, assolutamente non fateli rimbambire con gli smartphone ma troppo proibizionismo potrebbe avere l’effetto contrario, attenzione”*. C’è anche chi sposta l’attenzione sulla responsabilità educativa degli adulti: *“Non è colpa dei ragazzi. Genitori deboli, preferiscono fare gli amici dei figli invece che insegnare sacrificio e disciplina. Qualcuno osserva con nostalgia: Ormai siamo arrivati a questo punto così basso delle nuove generazioni, e pensare che in quinta elementare non potevamo usare i cellulari perché le nostre docenti ce lo avrebbero fatto a brandelli”*. Tra i consigli spicca quello di tenere duro. Una madre racconta: *“Anche mia figlia ha vissuto questo tipo di esclusione ma ha saputo costruirsi una sua identità molto più definita. Poco dopo, un altro utente ammette il proprio cedimento: Io ho tenuto duro fino a fine seconda media. Poi ho mollato”*. Un’altra ancora descrive la situazione in casa: *“Le mie figlie ricevono 20mila messaggi a settimana. Sono gruppi che fanno un rumore assordante”*. Il quadro che emerge è quello di una generazione di adulti divisa tra la consapevolezza dei rischi e la paura concreta di lasciare i propri figli fuori dal gruppo. Come sintetizza un utente: *“Ormai sui social vedo bimbi di solo 8 o 9 anni. Io ricordo che il mio smartphone l’ho avuto a 12 o 13, prima avevo un telefono con cui potevo solo chiamare per le emergenze”*. Un altro commento lapidario chiude: *“Dio mio che viperelle tra l’altro. Se l’anno prossimo deve prendere i mezzi da sola per andare alle medie il telefono ci sta, altrimenti no. Ma a prescindere i social zero a 11 anni: follia”*.

**["In quinta elementare esclusa perché non ha TikTok", il web si divide sull'uso degli smartphone tra proibizionismo e paura di figli "lobotomizzati" - Orizzonte Scuola Notizie](#)**

## **496/26 Arriva il registro elettronico anche per nidi e infanzia**

di redazione

La Direzione Programmazione, Regolamentazione e Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici di Roma Capitale svolge un ruolo centrale nella gestione del sistema educativo 0-6 anni. Le funzioni, come emerge dalla documentazione amministrativa, coprono l’intero ciclo: dalla programmazione dei servizi alla gestione del personale, fino al monitoraggio della qualità.

Tra le principali attività figurano:

- la governance dei nidi e delle scuole dell’infanzia capitoline;

- l'analisi della domanda e la predisposizione dei bandi di iscrizione;
- la definizione del fabbisogno di personale educativo e scolastico;
- la gestione degli incarichi, sia annuali sia temporanei, anche in coordinamento con i Municipi;
- la pianificazione pedagogica (spazi, ambientamento, accoglienza delle famiglie);
- la formazione del personale e la valutazione delle performance;
- il monitoraggio della qualità dei servizi, inclusi quelli in appalto o convenzione;
- le politiche di inclusione, con particolare attenzione ai bambini con disabilità e al personale OEPAAC.

Il Dipartimento interviene anche sul versante dell'ampliamento dell'offerta, attraverso strumenti come accreditamenti, appalti e project financing, con l'obiettivo di rafforzare i servizi per la prima infanzia.

### **Due progetti di innovazione: supplenze e registro elettronico**

A questo impianto organizzativo si affiancano ora interventi di digitalizzazione, illustrati nel corso di una seduta congiunta delle Commissioni Scuola e Roma Capitale. I progetti, elaborati dai Dipartimenti Scuola e Innovazione digitale, mirano (come apprendiamo da un approfondimento giornalistico del quotidiano *Il Messaggero*, a cura di Sofia Spagnoli) a una trasformazione sia gestionale sia pedagogica. Un primo intervento riguarda il sistema di chiamata dei supplenti. Attualmente ancora caratterizzato da passaggi manuali e tempi lunghi, il processo verrebbe digitalizzato per:

- accelerare l'individuazione dei candidati;
- rendere più efficiente la gestione delle chiamate;
- semplificare la contrattualizzazione, anche tramite firma digitale.

Secondo le stime fornite dal Dipartimento Scuola, oggi ogni procedura richiede circa 40 minuti; l'obiettivo è ridurre i tempi a circa 10 minuti, su un volume di circa 100mila contratti.

### **Il registro elettronico arriva anche nei servizi 0-6**

Il secondo asse di intervento riguarda l'estensione del registro elettronico agli asili nido e alle scuole dell'infanzia, finora esclusi da questo strumento già diffuso nella scuola primaria e secondaria. La misura punta a digitalizzare attività quotidiane ancora svolte in forma cartacea: gestione delle presenze, assenze, comunicazioni con le famiglie. Come sintetizzato dalla presidente della Commissione Scuola, Carla Fermariello, l'obiettivo è "*semplificare e migliorare la vita all'amministrazione, alle educatrici, agli educatori, alle insegnanti e alle famiglie*".

### **[Arriva il registro elettronico anche per nidi e infanzia - Orizzonte Scuola Notizie](#)**

## **497/26 Studente si ferisce con una mazza di ferro in palestra: la Cassazione esclude la responsabilità del docente. Ecco cosa hanno detto i giudici**

di *Andrea Carlino*

La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (ordinanza n. 22524/2026, pubblicata lo scorso 21 aprile) ha respinto il ricorso di uno studente che, feritosi a un occhio durante la lezione di ginnastica, aveva citato in giudizio il Ministero dell'Istruzione per mancata vigilanza. I giudici hanno escluso la responsabilità contrattuale della scuola, ritenendo provata la presenza dell'insegnante in palestra e l'imprevedibilità del comportamento dell'alunno.

### **Il caso**

La vicenda trae origine da un incidente accaduto nel 2011. Uno studente, all'epoca dei fatti minorenni, riportò la perdita di un occhio mentre giocava con una mazza di ferro nell'arco di tempo

dedicato all'ora di educazione fisica. L'interessato convenne in giudizio il Ministero dell'Istruzione, chiedendo il risarcimento dei danni per l'omessa vigilanza da parte del docente. Il Tribunale di Potenza, con sentenza n. 220 del 2017, respinse la domanda. Il giudice di primo grado compensò le spese processuali tra le parti e pose quelle della consulenza tecnica d'ufficio a carico dell'attore. Lo studente propose allora **appello** (impugnazione della sentenza dinanzi al giudice superiore) avverso quella decisione. La Corte d'appello di Potenza, con sentenza n. 449 del 2023, confermò integralmente il rigetto. Il ricorrente si rivolse quindi alla Corte di Cassazione con quattro distinti motivi. Nel frattempo, era stata citata anche la società assicuratrice, rimasta però intimata (cioè costituita ma senza svolgere difese attive) nel giudizio di legittimità.

### **Le motivazioni del giudice**

**La Cassazione ha dichiarato inammissibile o infondato ciascuno dei quattro motivi, concentrandosi principalmente sulla corretta distribuzione dell'onere della prova** (l'obbligo di fornire le prove a sostegno delle proprie affermazioni) in tema di responsabilità contrattuale. Il ricorrente sosteneva, nel primo motivo, che la Corte d'appello avesse violato l'articolo 1218 del codice civile. Questa norma prevede che il debitore (nel caso di specie, il Ministero) sia tenuto a dimostrare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione, mentre il creditore danneggiato deve soltanto provare l'esistenza del danno e il nesso con l'inadempimento. Secondo lo studente, il giudice di appello avrebbe invece illegittimamente scaricato su di lui l'onere di dimostrare l'omessa vigilanza del professore. La Suprema Corte ha però rilevato che l'impugnazione non coglieva la *ratio decidendi* (il principio giuridico posto a fondamento della decisione). I giudici d'appello avevano già inquadrato la vicenda nella **responsabilità contrattuale ex articolo 1218 c.c.**, ma avevano comunque ritenuto la condotta della scuola indimostrata. Non perché lo studente non avesse provato l'inadempimento, ma perché le prove raccolte dimostravano il contrario. Passando al vaglio delle dichiarazioni testimoniali, la Corte d'appello di Potenza aveva scritto che le deposizioni «appaiono univoche e concordanti in ordine alla presenza del professore all'interno della palestra nel momento in cui il ragazzo, improvvidamente giocando con una mazza di ferro, si feriva all'occhio». I giudici di legittimità hanno sottolineato anche un altro passaggio decisivo. L'insegnante si trovava dietro la cattedra, con la visuale ostruita dagli altri alunni rimasti in piedi intorno a lui. Lo studente si era allontanato senza autorizzazione, spostandosi in un'altra zona della palestra. Il professore “non era in condizioni di avvedersi dell'allontanamento indebito dell'alunno e di quanto questi facesse in altra zona della palestra, perché aveva la visuale ostruita dalla presenza degli altri alunni”. La Corte d'appello aveva altresì rilevato che il ricorrente non aveva neppure provato che il docente “si fosse accorto o potesse comunque accorgersi dell'allontanamento indebito”. Quanto al secondo, terzo e quarto motivo – che denunciavano rispettivamente omesso esame di fatti decisivi, violazione dell'articolo 1218 c.c. e motivazione contraddittoria – la Cassazione li ha dichiarati in parte inammissibili e in parte infondati. In particolare, la censura relativa all'**insufficienza della motivazione** è stata dichiarata inammissibile perché non più contemplata dall'articolo 360, comma 1, numero 5 del codice di procedura civile (a seguito della riforma del 2012). Per il giudice di legittimità, i tentativi del ricorrente si risolvevano in una inammissibile richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di Cassazione. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannato lo studente al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero per complessivi 7.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito, e dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Per lo studente, la decisione della Cassazione chiude definitivamente ogni possibilità di risarcimento. La condanna al pagamento delle spese processuali aggrava la posizione della parte soccombente, che dovrà corrispondere al Ministero dell'Istruzione e del merito l'importo di 7.000 euro più gli oneri accessori.

**[Studente si ferisce con una mazza di ferro in palestra: la Cassazione esclude la responsabilità del docente. Ecco cosa hanno detto i giudici - Orizzonte Scuola Notizie](#)**

## **498/26 Alunno si fa male a scuola, i genitori chiedono oltre 50mila euro di risarcimento, ma il Tribunale dice no: “Senza prova non è possibile, domanda sfornita di compiuti e specifici allegati”**

di *Andrea Carlino*

Il Tribunale di Potenza ha respinto la richiesta di risarcimento danni presentata dai genitori di un minore che nel 2019 riportò un infortunio durante l'orario scolastico. Con la sentenza numero 1204/2026, depositata il 30 aprile scorso, il giudice ha escluso qualsiasi profilo di **responsabilità** a carico dell'istituto comprensivo in provincia di Potenza e del ministero dell'Istruzione, condannando la famiglia al pagamento delle spese processuali.

### **Il caso**

La vicenda risale al 7 febbraio 2019. Secondo quanto ricostruito nell'atto di citazione, il minore, che all'epoca frequentava la seconda elementare, uscì dalla classe intorno alle 15 per recarsi in bagno. Una volta rientrato in aula, il bambino iniziò a piangere e riferì dolori allo stomaco e senso di vomito. L'insegnante presente, dopo aver prestato i primi soccorsi, avvertì telefonicamente la madre, che prelevò il figlio da scuola alle 15.15. I genitori hanno agito in giudizio sia in proprio sia nella qualità di esercenti la **responsabilità genitoriale** (il potere-dovere di prendere decisioni e curare gli interessi del figlio minore) sul bambino. La richiesta risarcitoria ammontava a 51.035 euro. Gli attori hanno citato il **ministero dell'Istruzione**, l'istituto scolastico e una terza **chiamata in causa** (un soggetto successivamente coinvolto nel giudizio su richiesta di una delle parti), ossia una società con sede legale a Milano. Tutti i convenuti hanno contestato la ricostruzione fornita dalla famiglia. In una successiva memoria istruttoria (il documento con cui le parti precisano le prove che intendono fornire), i genitori hanno provato a dettagliare la dinamica: l'insegnante di turno si sarebbe allontanata temporaneamente dalla classe lasciando gli alunni da soli. Alcuni bambini si sarebbero alzati dai banchi creando confusione, e il minore avrebbe subito “un forte colpo alla pancia”. Secondo questa versione, il dolore si sarebbe manifestato subito ma solo dopo il rientro dal bagno, quando il bambino sarebbe caduto a terra accusando vomito.

### **Le motivazioni del giudice**

Il tribunale ha bocciato la domanda per due ragioni concorrenti. In primo luogo, il giudice ha rilevato che la stessa allegazione fattuale (l'insieme degli elementi di fatto che sorreggono la pretesa) era vaga e contraddittoria. Scrive il tribunale: “la domanda attorea, prima ancora che indimostrata, risulta sfornita di compiuta e specifica allegazione in fatto” (Tribunale di Potenza, n. 1204/2026, pag. 3). Secondo il giudice non si capiva se le lesioni derivassero dal presunto colpo alla pancia oppure dalla caduta avvenuta in bagno. Mancava inoltre qualsiasi indicazione sul titolo di **responsabilità** (il fondamento giuridico dell'obbligo di risarcire) delle parti convenute. Il giudice ha comunque concesso una prova testimoniale per cercare di chiarire l'accaduto. Ma anche quella strada si è rivelata un vicolo cieco. L'unica insegnante presente, depositando in aula, ha riferito che il bambino le aveva spiegato di essere caduto dopo aver incrociato i propri piedi, senza fare alcun riferimento a un colpo ricevuto da altri alunni. La stessa docente ha precisato di non aver assistito direttamente alla caduta, avvenuta in bagno mentre lei era in classe. Nessun altro testimone ha saputo fornire elementi utili. La parte attrice ha insistito per sentire anche un'altra insegnante, quella che secondo la loro ricostruzione si sarebbe allontanata dalla classe lasciando i bambini incustoditi. Il tribunale ha però ritenuto superflua questa audizione: se la docente non fosse stata presente al momento del sinistro, la sua testimonianza non avrebbe potuto chiarire la dinamica reale dell'infortunio. Alla luce di tali carenze probatorie, il giudice ha concluso che gli attori non hanno dimostrato né l'effettiva dinamica dell'evento né il nesso di causalità tra la condotta dell'istituto scolastico e i danni subiti dal minore. La domanda è stata quindi integralmente respinta. La **soccombenza** (la perdita della causa) comporta la condanna della famiglia al pagamento delle **spese di lite** (le spese legali e processuali) in favore

sia delle amministrazioni convenute sia della terza chiamata in causa. Tutte le altre questioni sollevate dalle parti sono state dichiarate assorbite, cioè non esaminate perché la decisione già adottata le ha rese irrilevanti.

[Alunno si fa male a scuola, i genitori chiedono oltre 50mila di risarcimento, ma il Tribunale dice no: "Senza prova non è possibile, domanda sfornita di compiuti e specifici allegati" - Orizzonte Scuola Notizie](#)

## **499/26 Caduta da un ramo all'altezza di un metro: Tribunale condanna la scuola per carente vigilanza su bimba di 6 anni**

di *Andrea Carlino*

Il Tribunale di Trento ha accolto la domanda di risarcimento presentata dai genitori di una minore infortunatasi nel giardino della scuola dell'infanzia provinciale. Con la sentenza numero 500/2026, depositata il 27 aprile scorso, il giudice ha condannato l'amministrazione pubblica a pagare complessivamente 7.417,46 euro più interessi e rivalutazione, oltre alle spese legali. L'incidente risale al 24 marzo 2017, quando la bambina, allora sei anni, precipitò da un ramo dopo essere stata spinta da una compagna. Il personale scolastico non riuscì a prevenire la caduta.

### **Il caso**

I **ricorrenti** (i genitori della minore, che hanno agito sia in proprio sia quali esercenti la **responsabilità genitoriale** – il complesso di doveri e poteri che spetta ai genitori nella cura e nell'educazione del figlio) hanno citato in giudizio la **Provincia Autonoma di Trento**, chiedendo il ristoro dei danni patiti dalla figlia. La bambina frequentava la scuola dell'infanzia provinciale. Intorno alle 13.40 del 24 marzo 2017, durante la ricreazione, si era seduta sul ramo più basso di un faggio situato nell'area verde dell'istituto. Una compagna di classe la raggiunse e la spinse, facendola cadere al suolo da un'altezza poi quantificata dai testimoni in circa 80-100 centimetri. A seguito della caduta, la minore riportò una frattura del capitello radiale e del terzo prossimale dell'apice olecranico del gomito sinistro. I sanitari del Pronto Soccorso le diagnosticarono una prognosi di 60 giorni. Il giorno successivo fu ricoverata in Chirurgia Pediatrica e sottoposta a riduzione della frattura (riposizionamento dei frammenti ossei), venendo dimessa con un gesso brachio-metacarpale, mantenuto fino al 20 aprile 2017. La perizia medico-legale di parte, depositata nel settembre 2017, indicò un **danno biologico permanente** (la menomazione dell'integrità psicofisica della persona, risarcibile indipendentemente da un reddito) del 5%. I genitori chiesero inizialmente un risarcimento complessivo di 20.643,75 euro per la figlia e ulteriori 10.000 euro per il danno non patrimoniale da loro stessi subito. La Provincia si costituì in giudizio contestando ogni addebito e invocando la natura non pericolosa dell'attività (sedersi sul ramo più basso) e la repentinità della spinta, che avrebbe integrato un **caso fortuito** (evento imprevedibile e inevitabile con l'ordinaria diligenza, idoneo a escludere la responsabilità). Nel corso del processo, i genitori hanno rinunciato alla domanda presentata in proprio, insistendo solo per il risarcimento in favore della bambina.

### **Le motivazioni del giudice**

Il tribunale ha ricondotto la vicenda all'ambito della **responsabilità contrattuale**, disciplinata dall'articolo 1218 del codice civile. Secondo questa norma, chi non esegue esattamente una prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, a meno che non provi che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Con l'iscrizione a scuola, spiega la sentenza, "si origina tra le parti un vincolo di natura negoziale, in forza del quale, tra gli altri, vi è l'obbligo dell'istituto, anche tramite le insegnanti, di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo" (Tribunale di Trento, n. 500/2026, pag. 5). Sull'onere **della**

**prova** (l'obbligo di fornire la dimostrazione di un fatto) vale un meccanismo peculiare: il danneggiato deve dimostrare l'inadempimento e il nesso causale con il danno; spetta poi alla scuola provare che l'evento è stato determinato da causa non imputabile, cioè da caso fortuito. Il giudice ha richiamato due sentenze della Corte di Cassazione. La prima, la sentenza n. 33392/2025, chiarisce che la semplice presenza a scuola non genera una responsabilità automatica. La seconda, la n. 9337/2016, sottolinea che "la sorveglianza dei minori deve essere tanto più efficace e continuativa in quanto si tratti di fanciulli in tenera età" (pag. 6). Applicando questi principi al caso concreto, il tribunale ha accertato un **inadempimento** dell'amministrazione scolastica. Nonostante la scuola avesse impartito regole specifiche (sul ramo poteva sedersi un solo bambino alla volta, senza interagire con i compagni), nessuna insegnante si trovava nelle vicinanze per farle rispettare. Le due maestre incaricate della sorveglianza erano distratte: una assisteva un altro allievo, l'altra si trovava in un'altra parte del giardino. Inoltre, l'albero con un ramo a 80-100 centimetri da terra rappresentava "una evidente fonte di pericolo" per bambini di 5-6 anni, e sotto di esso non esisteva alcuna pavimentazione atta ad attutire le cadute (pag. 6). La circostanza che la caduta sia stata determinata dalla spinta improvvisa di un'altra bambina – rileva il giudice – non esclude l'evitabilità dell'evento: una vigilanza adeguata avrebbe impedito l'uso pericoloso del ramo o sarebbe intervenuta prima della spinta. La consulenza tecnica d'ufficio ha confermato la compatibilità tra la dinamica descritta e le lesioni. Il perito ha scritto: "Le lesioni, così come osservate e descritte in ambiente qualificato, sono compatibili con il meccanismo traumatico descritto e vanno messe in rapporto di causalità materiale con il sinistro del 24/03/2017" (pag. 7). Il consulente ha quantificato il **danno biologico permanente** al 4% (non il 5% chiesto dai ricorrenti), con un periodo di inabilità temporanea complessiva di 68 giorni (di cui uno di inabilità totale, ventisette al 75%, venti al 50% e venti al 25%). Per la liquidazione, il tribunale ha applicato in via equitativa le tabelle previste per il risarcimento del danno da circolazione stradale (articoli 138 e 139 del d.lgs. 209/2005), come recentemente ammesso dalla Cassazione anche per sinistri diversi (sentenza n. 8630/2026). La somma finale per il danno non patrimoniale della bambina ammonta a **7.046,21 euro**. A questa cifra si aggiungono **371,25 euro** per spese mediche documentate. La decisione del giudice condanna la Provincia Autonoma di Trento a versare gli importi indicati, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT a partire dalla data dell'illecito (24 marzo 2017) fino al deposito della sentenza. La parte soccombente deve anche rifondere le spese processuali, liquidate in 3.700 euro per compensi professionali più 545 euro per anticipazioni, oltre al 15% per spese generali. Le spese della consulenza tecnica restano definitivamente a carico dell'amministrazione.

### [Caduta da un ramo all'altezza di un metro: Tribunale condanna la scuola per carente vigilanza su bimba di 6 anni - Orizzonte Scuola Notizie](#)

### **500/26 Prof mette 3 a studenti assenti alla verifica: la scuola la sanziona e il tribunale conferma**

*Daniele Grassucci*

Il Tribunale di Modena conferma la sanzione a una docente: non si può mettere 3 per un'assenza alla verifica. Il voto valuta il profitto, non la condotta. Il voto non può mai essere utilizzato per **punire il comportamento degli studenti**, nemmeno di fronte a sospette "**assenze strategiche**". È questo il principio ribadito da una recente sentenza del **Tribunale di Modena**, raccontata da *Il Corriere Bologna*, che ha chiuso una lunga battaglia legale tra una docente di matematica di una scuola superiore e il suo dirigente scolastico.

### **La vicenda: il "3" come sanzione disciplinare**

I fatti risalgono allo scorso anno scolastico. Durante una **verifica di matematica**, **tre studenti risultano assenti**. La docente, convinta che si tratti di una **mossa premeditata** per evitare il compito

e guadagnare tempo per studiare, decide di intervenire drasticamente: inserisce sul registro elettronico un **voto pari a 3**, motivandolo proprio come una risposta all'assenza tattica. Tuttavia, la decisione **non è passata inosservata**. Il preside dell'istituto è intervenuto a tutela degli studenti, comminando alla professoressa una **sanzione disciplinare** (un avvertimento scritto). Secondo il dirigente, la docente sarebbe venuta meno ai doveri di correttezza e alle responsabilità inerenti alla funzione docente. La professoressa, non accettando il provvedimento, ha deciso di ricorrere al giudice del lavoro.

### **La sentenza: il voto ha finalità formative, non punitive**

Dopo un anno di contenzioso, il giudice del lavoro ha respinto il ricorso della docente, confermando **la legittimità della sanzione inflitta dal preside**. La motivazione della sentenza è chiara: esiste una netta separazione tra la valutazione del profitto e la gestione del comportamento. Secondo il magistrato, la docente ha assegnato una valutazione numerica riferita a contenuti curriculari senza che la prova fosse effettivamente avvenuta. In altre parole, **non si può valutare ciò che non è stato verificato**. Il giudice ha sottolineato che il voto non deve mai trasformarsi in un **provvedimento ritorsivo o afflittivo** e che nessuna mancanza disciplinare legata alla condotta può **influenzare direttamente il voto di una singola materia**. La valutazione, quindi, deve basarsi su una reale verifica delle competenze e dei saperi.

### **Condotta e profitto: due binari separati**

La sentenza del Tribunale di Modena **traccia un confine invalicabile per il corpo docente**. Se un insegnante ritiene che un'assenza sia ingiustificata o "strategica", deve agire sul piano disciplinare (note, richiami, impatto sul voto di condotta), **ma non può manomettere la media scolastica di una materia con voti "fantasma"**. In conclusione, il tribunale ha ribadito che il compito della scuola è educare e valutare l'apprendimento: **assegnare un 3 per un'assenza non ha alcuna valenza didattica**, ma rappresenta solo un uso improprio dello strumento valutativo. I tre ragazzi, che quel compito non lo hanno mai svolto, **non potevano essere giudicati nel merito del loro profitto**.

### **[Prof mette 3 agli assenti: sanzione alla docente confermata dal Tribunale](#)**

## **501/26 Studente si rompe il naso durante il cambio d'ora. Famiglia fa ricorso e vince in Tribunale: "Danno evitabile con il dovuto controllo". Scuola condannata per "culpa in vigilando"**

di *Andrea Carlino*

Sono le 10 di una mattinata di fine novembre, nel 2016, quando, nel corridoio di un istituto scolastico, un ragazzo di 12 anni si scontra accidentalmente con un compagno durante il cambio dell'ora e riporta la frattura scomposta delle ossa nasali. Quasi dieci anni dopo, il Tribunale di Bari stabilisce che quella mattina la scuola non aveva fatto abbastanza per evitare quell'infortunio. La culpa in vigilando non si neutralizza dimostrando che il fatto è stato improvviso. Per liberarsi da responsabilità, la scuola deve provare di aver adottato, prima dell'evento, misure organizzative e disciplinari adeguate. È questo il principio su cui il Tribunale di Bari fonda la condanna del Ministero dell'Istruzione per l'infortunio subito da un alunno durante il cambio dell'ora, in assenza di qualsiasi docente in classe.

### **Il caso**

Lo studente, alunno di una scuola secondaria di primo grado, riporta la frattura scomposta delle ossa nasali durante il cambio dell'ora di lezione. Lo scontro avviene con un compagno di classe, in un momento in cui nessun docente è presente in aula. La scuola opera in una sede provvisoria: i lavori di manutenzione in corso presso l'edificio principale rendono necessario l'utilizzo di un plesso succursale, e lo spostamento degli insegnanti tra le due sedi dilata i tempi di avvicendamento tra una lezione e l'altra. La prassi adottata dall'istituto consiste nell'affidare la vigilanza su quattro classi, durante l'intervallo tra un'ora e la successiva, a una singola collaboratrice scolastica (figura di

supporto non docente). Il minore, soccorso da alcuni docenti e dalla collaboratrice presente, non viene accompagnato al pronto soccorso nell'immediatezza dell'evento. La madre lo trasporta all'ospedale, dove viene diagnosticata la frattura. Il ricovero avviene due giorni dopo, con intervento chirurgico al setto nasale il 5 dicembre 2016. La famiglia presenta una richiesta di risarcimento danni quantificata in 12.930 euro, rimasta senza risposta stragiudiziale. Nel 2017 viene avviato il giudizio civile, che approda al **Tribunale di Bari**, dopo una declaratoria di incompetenza del Tribunale di Foggia. Nel corso del giudizio il minore raggiunge la maggiore età e si costituisce in proprio. L'Amministrazione scolastica, convenuta in giudizio, chiama a sua volta in causa la propria compagnia assicurativa, che riconosce la copertura della polizza per la **responsabilità civile verso terzi** (cioè l'obbligo contrattuale di risarcire i danni causati a soggetti esterni al contratto assicurativo).

### **Le motivazioni del giudice**

Il Tribunale, con la sentenza n. 2762/2026, depositata lo scorso 6 maggio, riconosce la responsabilità dell'Amministrazione scolastica richiamando il consolidato orientamento della Cassazione in materia di **culpa in vigilando** (responsabilità derivante dall'omessa sorveglianza su soggetti affidati). Il ragionamento prende le mosse da una distinzione fondamentale elaborata dalla giurisprudenza di legittimità: quando il danno è cagionato da un terzo — nel caso specifico, dal comportamento accidentale di un compagno — la responsabilità dell'istituzione scolastica si fonda sull'art. 2048, comma 2, del Codice civile, norma che istituisce una presunzione di colpa a carico di chi era tenuto alla sorveglianza. La Suprema Corte, richiamata nella sentenza con i riferimenti Cass. SS.UU. n. 9346/2002 e Cass. n. 18615/2015, ha chiarito che spetta alla scuola fornire la **prova liberatoria** (dimostrazione dell'impossibilità di evitare l'evento) e che tale prova non può limitarsi ad attestare l'imprevedibilità del singolo gesto lesivo, ma deve dimostrare l'adozione preventiva di misure organizzative e disciplinari adeguate. Nel caso in esame, questa prova non è stata fornita. La collaboratrice scolastica, sentita come testimone, ha dichiarato di trovarsi nel corridoio vicino alla porta dell'aula al momento del fatto e di non aver ricevuto alcuna istruzione scritta per la sorveglianza delle classi durante il cambio d'ora. La sua posizione è ritenuta dal giudice "non congrua ad esercitare un effettivo controllo sulla scolaresca" (sentenza n. 2762/2026, Tribunale di Bari). L'istruttoria dibattimentale esclude anche che lo scontro sia avvenuto secondo la ricostruzione proposta dalla difesa assicurativa — i due ragazzi che si chinano contemporaneamente verso un cestino — versione che la collaboratrice non ha confermato in sede testimoniale. La **consulenza tecnica d'ufficio** (cioè l'accertamento del perito disposto dal giudice) accerta una invalidità permanente del 3%, con sette giorni di incapacità temporanea totale, ventotto di incapacità parziale al 50% e dodici ulteriori giorni di incapacità parziale al 25%. Il danno biologico viene liquidato applicando le **tabelle del Tribunale di Milano** (parametro di calcolo del danno alla persona aggiornato al 2024, adottato dalla Cassazione come criterio nazionale di riferimento per le microlesioni, cioè lesioni fino al 9% di invalidità). Il danno da invalidità permanente ammonta a 4.444 euro; il danno temporaneo a 2.760 euro, per un **risarcimento complessivo di 7.204 euro** al valore attuale, oltre interessi legali calcolati a partire dalla data del fatto (30 novembre 2016) con rivalutazione annua secondo gli indici ISTAT. Il danno morale viene invece escluso: il giudice sottolinea che, in presenza di lesioni micropermanenti, la sofferenza psicologica non si presume automaticamente dal dato biologico e richiede prova specifica, anche solo indiziaria. Sul piano degli effetti pratici, la compagnia assicurativa è condannata a tenere indenne il Ministero di quanto corrisposto all'attore, in forza della polizza di **responsabilità civile** stipulata per l'anno scolastico in corso al momento del sinistro. Le spese processuali, liquidate in 5.077 euro per compensi professionali più 269,03 euro per esborsi documentati, sono poste a carico del soggetto soccombente, con obbligo di pagamento diretto al difensore anticipatario. Le spese di CTU, già liquidate nel 2024, ricadono interamente sull'Amministrazione convenuta.

**[Studente si rompe il naso durante il cambio d'ora. Famiglia fa ricorso e vince in Tribunale: "Danno evitabile con il dovuto controllo". Scuola condannata per "culpa in vigilando" - Orizzonte Scuola Notizie](#)**

## **502/26 Una certificazione del greco antico (A1, A2 e B1): livelli e prove come per le lingue straniere**

di redazione

Il greco antico entra nel sistema delle certificazioni linguistiche sul modello delle lingue moderne. In Lombardia prende il via la prima edizione della certificazione dedicata alla lingua greca, promossa dall'Ufficio scolastico regionale insieme agli atenei lombardi con corsi di Lettere classiche e alla rete dei licei classici della regione. L'iniziativa coinvolge l'Università Cattolica di Milano, l'Università degli Studi di Milano e l'Università di Pavia, insieme ai licei classici riuniti nella rete coordinata dal liceo Sarpi di Bergamo.

### **Livelli A1, A2 e B1 come per inglese e francese**

Il progetto prevede una struttura articolata per livelli di competenza — A1, A2 e B1 — accompagnata da sillabi e lessici essenziali pubblicati sul sito dell'USR Lombardia in una sezione dedicata all'innovazione didattica. Le prove si svolgeranno il 6 maggio nei laboratori informatici delle scuole aderenti per i livelli A1 e A2, mentre il livello B1 sarà ospitato il 7 maggio all'Università Cattolica di Milano. Secondo quanto spiegato dall'USR, l'obiettivo è rendere “trasparenti, comparabili e riconoscibili” le competenze degli studenti anche in una lingua antica, attraverso standard condivisi analoghi a quelli utilizzati per le lingue straniere moderne.

### **Dalla sperimentazione al sistema di certificazione**

La certificazione del greco rappresenta il risultato di un percorso avviato nel 2018 con le rilevazioni annuali delle competenze linguistiche nelle scuole lombarde. Nella regione è già consolidata la certificazione del latino, attiva dal 2016 e che nell'anno scolastico 2025/26 coinvolge oltre 2mila studenti. Per l'USR Lombardia, il progetto punta anche a rinnovare la didattica delle lingue classiche, valorizzando competenze trasversali come analisi linguistica, interpretazione dei testi, pensiero critico e consapevolezza storica.

### **Curriculum dello studente e orientamento universitario**

Tra gli aspetti evidenziati nel progetto c'è anche il valore orientativo della certificazione. Il percorso permette agli studenti di confrontarsi con standard esterni e con il mondo universitario, rafforzando il collegamento tra scuola secondaria e università. La certificazione potrà inoltre essere inserita nel curriculum dello studente, oggi parte integrante del percorso scolastico e dell'esame di maturità.

### **[Una certificazione del greco antico \(A1, A2 e B1\): livelli e prove come per le lingue straniere - Orizzonte Scuola Notizie](#)**

## **503/26 Docenti, sette genitori su dieci si fidano: il Rapporto Censis ribalta lo stereotipo dello “scontro di classe”. E sul cellulare la maggioranza è favorevole al divieto a scuola**

di *Andrea Carlino*

“Il 72,4% dei genitori dichiara di avere fiducia negli insegnanti”. Lo certifica il Rapporto “Essere genitori oggi. Valori e significati della genitorialità nella società italiana”, realizzato dal Censis e presentato a Roma. Solo un genitore su quattro, invece, ritiene che i professori tendano “troppo spesso” a scaricare sui padri e sulle madri le responsabilità dei problemi scolastici dei figli. La sfiducia resta minoritaria: “il 21,2%” pensa che i docenti nutrano aspettative eccessive verso i ragazzi.

### **Divieto in aula e l'aiuto dell'Intelligenza Artificiale**

Sul fronte delle regole didattiche, le famiglie italiane mostrano posizioni nette. “Il 66,7%” degli intervistati sarebbe favorevole a proibire l'uso degli smartphone tra i banchi. Un dato che convive

con una realtà tecnologica già avanzata: “il 32,5%” dei genitori ha almeno un figlio che svolge i compiti servendosi di Intelligenza Artificiale generativa (ChatGpt, Grok, Gemini e simili). Il telefono in classe viene visto come un ostacolo, ma l’AI a casa entra silenziosamente nel metodo di studio.

### **Genitori sempre più soli e rari**

A fare da sfondo a questi numeri c’è una trasformazione demografica che il Censis fotografa senza infingimenti. Nel 2024 le famiglie composte da una sola persona rappresentano “il 36,2%” del totale, contro il 21,1% del 1994. Le coppie con figli sono crollate nello stesso periodo: dal 47,9% al 29,2%. Crescono invece le famiglie monogenitoriali (dal 8,1% al 10,9%) e restano stabili le coppie senza figli (attorno al 20%). Le nascite, tra il 1994 e il 2024, sono diminuite del 32,4%. L’età media per il primo parto è salita da 27,7 a 31,9 anni. Il 2025 ha segnato un nuovo minimo storico con circa 355.000 nuovi nati (dati Istat).

Meno cerimonie, più figli “fuori dal vincolo”

Il rapporto Censis registra anche il crollo dei matrimoni: “meno 40,6% nel 2024 rispetto al 1994”. Contestualmente, aumenta la quota di bambini che nascono al di fuori del matrimonio: “il 43,2%” del totale dei bebè nel 2024, a fronte del 7,8% di trent’anni fa. Un quadro in cui diventare genitore richiede risorse economiche, stabilità lavorativa e una capacità di adattamento che la fotografia statistica restituisce in tutta la sua complessità.

[\*\*Docenti, sette genitori su dieci si fidano: il Rapporto Censis ribalta lo stereotipo dello "scontro di classe". E sul cellulare la maggioranza è favorevole al divieto a scuola - Orizzonte Scuola Notizie\*\*](#)

## **504/26 Adempimenti finali dei docenti tutor per l’orientamento a.s. 2025/26**

di *Rino Cimella*

In vista della conclusione dell’anno scolastico, i docenti tutor per l’orientamento, introdotti dal DM n. 328/2022, sono chiamati a portare a termine gli adempimenti finali previsti dal loro incarico. Al termine del primo triennio dalla loro istituzione, appare opportuno riepilogare in modo chiaro e sistematico le principali attività da concludere entro la fine dell’anno, così da garantire coerenza, completezza ed efficacia al lavoro svolto.

### **I compiti del docente tutor**

Secondo le [linee guida sull’orientamento](#) pubblicate in allegato al DM 328/22, i docenti tutor individuati dalle scuole concentrano il loro operato in due macroattività:

- aiutare ogni studente a rivedere le parti fondamentali che contraddistinguono ogni E-Portfolio personale e cioè:
- il percorso di studi compiuti, anche attraverso attività che ne documentino la personalizzazione;
- lo sviluppo documentato delle competenze in prospettiva del proprio personale progetto di vita culturale e professionale. Trovano in questo spazio collocazione, ad esempio, anche le competenze sviluppate a seguito di attività svolte nell’ambito dei progetti finanziati con fondi europei, per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO);
- le riflessioni in chiave valutativa, auto-valutativa e orientativa sul percorso svolto e, soprattutto, sulle sue prospettive.
- la scelta di almeno un prodotto riconosciuto criticamente dallo studente in ciascun anno scolastico e formativo come il proprio “capolavoro”.
- costituirsi “consigliere” delle famiglie, nei momenti di scelta dei percorsi formativi e/o delle prospettive professionali, anche alla luce dei dati territoriali e nazionali [...].

## **Piattaforma UNICA: il supporto alla compilazione dell'E-portfolio**

Partendo dal dettato delle linee guida, emerge con chiarezza come un ruolo centrale sia svolto dall'E-Portfolio, disponibile per ciascuno studente all'interno della piattaforma UNICA. In coerenza con quanto delineato nel testo allegato al decreto ministeriale, anche la piattaforma è strutturata nelle quattro aree fondamentali previste. In questo quadro, il docente tutor è chiamato a monitorare e verificare la corretta compilazione e coerenza complessiva delle diverse sezioni, assicurandosi che i contenuti inseriti siano completi, significativi e rispondenti al percorso effettivamente svolto dallo studente, relativamente a:

1. **Percorso di studi:** è necessario verificare con attenzione la completezza e la correttezza dei dati relativi al percorso scolastico dello studente (classi frequentate, esiti di ammissione o non ammissione negli anni precedenti) e, qualora emergano incongruenze o anomalie, provvedere a segnalarle tempestivamente alla segreteria scolastica. Attraverso l'apposita sezione della piattaforma UNICA, accessibile selezionando i nominativi degli studenti assegnati, il docente tutor può inoltre consultare il piano di studi, i crediti scolastici (per gli studenti del secondo triennio della scuola secondaria di secondo grado) e le principali esperienze formative maturate, così da disporre di un quadro informativo completo e aggiornato.
2. **Sviluppo competenze:** all'interno di questa sezione, ogni studente ha la possibilità di inserire una serie di esperienze definite dal sistema come "extrascolastiche", che comprendono attività sportive, di volontariato, corsi artistici o musicali, partecipazione a concorsi e, più in generale, tutte le esperienze non strettamente legate alla didattica curricolare. In questo contesto, il docente tutor è chiamato a svolgere un ruolo di accompagnamento, supportando lo studente nell'individuazione e nella documentazione delle esperienze più significative, nonché delle competenze effettivamente maturate. Fondamentale è il lavoro di connessione tra tali attività e il progetto di vita culturale e professionale dello studente, così da attribuire loro un significato maggiormente orientativo. In particolare, risulta utile valorizzare il contributo formativo di esperienze come i percorsi di Formazione Scuola-Lavoro o le iniziative promosse dalla scuola, quali stage linguistici o partecipazione a competizioni di livello nazionale, esplicitando in modo chiaro il legame tra le attività svolte e le competenze sviluppate.
3. **Riflessioni:** si tratta probabilmente dell'area meno "formalizzata", ma anche di quella a più alto impatto emotivo e orientativo. Le riflessioni richieste si articolano infatti su tre dimensioni: valutativa, autovalutativa e orientativa. Se la componente autovalutativa risulta maggiormente strutturata, grazie alla presenza di una sezione dedicata, le dimensioni valutativa e orientativa richiedono allo studente uno sforzo più profondo di rielaborazione personale. In questo contesto, il docente tutor svolge un ruolo fondamentale nel sollecitare e accompagnare la formulazione di riflessioni critiche sul percorso svolto, aiutando lo studente a riconoscere i propri punti di forza, ma anche a individuare con lucidità le aree di miglioramento. L'obiettivo è quello di favorire una maggiore consapevolezza, orientandolo verso scelte future ponderate e coerenti. Questo supporto assume un peso ancora più rilevante nelle fasi conclusive del percorso scolastico, come nel caso dell'ultimo triennio della scuola secondaria di secondo grado, quando le decisioni iniziano a incidere concretamente sulle prospettive future. In termini operativi, risulta quindi opportuno prevedere momenti strutturati di confronto, vere e proprie "finestre" di dialogo, in cui tutor e studente possano fare il punto della situazione prima della conclusione dell'anno scolastico. Queste, in base all'organizzazione della propria scuola, possono essere previste in orario curricolare o extracurricolare.
4. **Capolavoro:** il lavoro orientativo si concretizza anche nella selezione e nel caricamento di un prodotto che risulti particolarmente rappresentativo dell'anno scolastico trascorso. In questo ambito, il docente tutor svolge una duplice funzione: da un lato offre un supporto operativo, ad esempio in caso di difficoltà tecniche nel caricamento; dall'altro interviene soprattutto nella fase preventiva, accompagnando lo studente verso una scelta più consapevole. Non è raro, infatti, che emergano dubbi tra più esperienze ritenute significative: in questi casi, il tutor può

fornire criteri di orientamento e stimolare una riflessione critica che renda la decisione un momento ad alto valore formativo. Può verificarsi anche la situazione opposta, in cui lo studente fatiche a individuare un proprio “capolavoro”. Proprio in questi casi il ruolo del tutor diventa ancora più rilevante: attraverso il dialogo e la rivisitazione del percorso svolto, può aiutare a far emergere elementi di valore anche se inizialmente non riconosciuti. Il suo intervento non si limita quindi a “suggerire” un prodotto da inserire come capolavoro, ma sostiene un processo di consapevolezza più ampio, favorendo la capacità dello studente di attribuire significato alle proprie esperienze e di riconoscere progressi, interessi e potenzialità utili per orientare le scelte future.

### **Il controllo dell'E-portfolio**

Quanto appena esposto rappresenta l'iter procedurale da svolgere per il caricamento e la compilazione delle sezioni. Ulteriore compito del tutor è quello di monitorare e verificare che tutti gli studenti assegnati abbiano effettivamente adempiuto a quanto richiesto, sollecitando coloro che non avessero ancora completato le operazioni previste a provvedere nel più breve tempo possibile. Pur non essendo previste scadenze uniformi a livello normativo, è evidente che tali attività debbano comunque essere portate a termine entro la conclusione delle lezioni. In alcune istituzioni scolastiche, inoltre, per le classi quinte si tende ad anticipare i tempi di completamento in considerazione delle esigenze legate allo svolgimento dell'Esame di Maturità.

### **Classi quinte: il Curriculum dello studente**

A proposito delle classi quinte, accedendo ai profili degli studenti assegnati i tutor possono visionare in anteprima il Curriculum degli stessi. Quest'ultimo documento riepiloga il profilo dello studente e le attività inserite su UNICA ed assume un valore notevole, anche alla luce delle ultime novità in materia di esame. Il tutor, assicurandosi del corretto caricamento delle sezioni di cui in precedenza, sostanzialmente effettua un controllo anche sul contenuto del curriculum, rilevando eventuali lacune o incongruenze e segnalando agli studenti interessati di provvedere alle rettifiche necessarie.

### **Il docente tutor consigliere delle famiglie: in che modo?**

Come esposto in premessa, oltre al supporto allo studente, il docente tutor si pone come consigliere delle famiglie, ponendosi come riferimento per accompagnarle nei momenti più delicati delle scelte formative e professionali dei figli. Anche in questo caso, soprattutto al termine dell'anno scolastico, è possibile fissare delle finestre per degli incontri aperti alle famiglie in cui si restituiscono dati relativi ai percorsi di studio, agli sbocchi occupazionali e alle tendenze del contesto territoriale (ma anche nazionale), rendendoli comprensibili e significativi. Per queste informazioni è fondamentale il raccordo con il docente orientatore. Va inoltre valorizzato il percorso individuale dello studente, offrendo alle famiglie una lettura evolutiva delle competenze e dei progressi riscontrati. In questo senso, contribuisce a costruire la famosa “alleanza educativa” in modo più solido, in cui scuola e famiglia collaborano per accompagnare lo studente verso un progetto di vita coerente e sostenibile.

### **La rendicontazione**

Infine, è buona prassi che tutte le attività siano rendicontate. Come già spiegato in un [precedente articolo](#), il compenso del docente tutor, che per quest'anno è ricompreso tra un valore minimo pari a 1.589,68 euro lordo Stato e un valore massimo pari a 2.725,16 euro lordo Stato in base alle risorse assegnate al singolo istituto e all'esito della contrattazione integrativa, non è soggetto ad un numero minimo di ore svolte. Il docente tutor è retribuito sulla base dell'incarico conferito, che ha natura complessa e che non può prevedere una specifica attribuzione monetaria in relazione alle ore effettivamente prodotte. Ciò perché non è possibile quantificare con precisione l'apporto offerto, come accade, ad esempio, con i corsi PNR o anche con i corsi all'interno dei POC per l'orientamento. Ciò premesso, è quasi sempre richiesta da parte della dirigenza una relazione/rendicontazione di quanto svolto. Questa può contenere il numero di ore prodotte (che, va

ribadito, non incidono in senso stretto sul riconoscimento del compenso), le azioni compiute, sia individualmente che insieme al gruppo dei docenti tutor, gli obiettivi raggiunti con le attività proposte e le eventuali criticità riscontrate. Oltre alla rendicontazione del lavoro realizzato, le relazioni dei docenti tutor permettono di effettuare una valutazione complessiva, con elementi che possono essere d'aiuto per la programmazione delle attività del successivo anno scolastico.

## [Adempimenti finali dei docenti tutor per l'orientamento a.s. 2025/26 - Orizzonte Scuola Notizie](#)

### **505/26 Meccatronica, robotica moda, agroalimentare e turismo: il mondo del lavoro in cerca di 900mila lavoratori**

di redazione

Le imprese del Made in Italy si confermano un pilastro dell'occupazione, ma con un problema strutturale legato alla disponibilità di competenze. Secondo le stime del Sistema informativo Excelsior di Unioncamere e Ministero del Lavoro, tra il 2026 e il 2029 potrebbero essere attivate oltre 900mila assunzioni nei settori chiave, pari a circa un terzo del fabbisogno complessivo. I dati, presentati durante l'evento "Competenze, Innovazione, Made in Italy" organizzato da Unioncamere in occasione della Giornata nazionale del Made in Italy, delineano uno scenario in cui la domanda di lavoro cresce, ma fatica a trovare profili adeguati.

#### **Il mismatch tra domanda e offerta**

La criticità principale riguarda la difficoltà di reperimento del personale. In molti casi, oltre la metà delle posizioni resta scoperta: il mismatch tra domanda e offerta arriva fino al 55% delle assunzioni previste.

Un fenomeno trasversale alle principali filiere produttive:

- meccatronica e robotica: richiesta di competenze meccanico-digitali legate a Industria 4.0, con difficoltà di reperimento al 55,2%;
- legno-arredo e design: competenze green e digitali, con criticità al 55,8%;
- moda e tessile: profili artigianali e competenze tecnologiche sostenibili, difficoltà attorno al 55%;
- agroalimentare: figure legate a tracciabilità, sostenibilità e digitalizzazione, con un gap del 38,6%;
- commercio e turismo: forte domanda di soft skills, lingue e competenze digitali, con difficoltà media del 45%.

#### **Il ruolo dell'istruzione tecnica e della formazione**

Nel commentare i dati, il presidente di Unioncamere Andrea Prete ha sottolineato come i settori del Made in Italy non rappresentino un'eredità statica, ma un sistema in trasformazione. In questo processo, ha evidenziato, il fattore decisivo resta il capitale umano. Da qui l'accento sul rafforzamento dell'istruzione tecnica e professionale, in particolare attraverso gli ITS Academy, e sulla necessità di investire nella formazione continua. In questa direzione si inserisce il rinnovo degli accordi tra Unioncamere, la rete ITS Academy e la Rete nazionale degli istituti agrari (Re.N.Is.A.).

#### **Scuola e filiere produttive**

Il quadro che emerge rafforza il legame tra sistema educativo e mondo del lavoro. Le competenze richieste — digitali, green, tecniche e trasversali — indicano una domanda sempre più orientata a profili ibridi, capaci di integrare conoscenze tradizionali e innovazione. Per il sistema scolastico e

formativo, la sfida riguarda l'allineamento dei percorsi didattici con i fabbisogni delle imprese, in un contesto in cui la transizione tecnologica e ambientale ridefinisce le professionalità richieste.

### **[Meccatronica, robotica moda, agroalimentare e turismo: il mondo del lavoro in cerca di 900mila lavoratori - Orizzonte Scuola Notizie](#)**

#### **506/26 Piano Casa in Gazzetta Ufficiale: alloggi accessibili per studenti e lavoratori fuori sede, interessato anche il personale scolastico**

di *redazione*

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 2026 il decreto-legge n. 66 contenente le “Disposizioni urgenti per il Piano Casa”. Il provvedimento entrerà in vigore l'8 maggio e introduce misure straordinarie per aumentare la disponibilità di abitazioni a prezzi accessibili attraverso interventi di edilizia pubblica, sociale e integrata. Il decreto punta sulla realizzazione e valorizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale, anche tramite il recupero e la riconversione di immobili pubblici non utilizzati o non redditizi, oltre a programmi di rigenerazione urbana e contrasto al degrado edilizio e sociale.

#### **Recupero degli immobili pubblici e affitti calmierati**

Tra gli strumenti previsti figurano interventi di sostituzione edilizia, recupero del patrimonio immobiliare pubblico e realizzazione di alloggi destinati alla vendita o alla locazione a prezzo calmierato. L'obiettivo è incrementare l'offerta sostenibile di abitazioni accessibili, in particolare nelle aree dove il costo degli affitti rende difficile l'accesso alla casa.

#### **Studenti e lavoratori fuori sede tra i destinatari**

Il decreto individua espressamente le categorie alle quali gli interventi sono destinati in via prioritaria. Tra queste figurano giovani, studenti universitari, lavoratori fuori sede, giovani coppie e genitori separati. Un passaggio che interessa anche il personale scolastico, considerato che molti docenti e lavoratori ATA prestano servizio lontano dalla propria residenza, soprattutto nelle regioni del Centro-Nord e nelle grandi città, dove il costo degli affitti incide in modo significativo sugli stipendi.

#### **Cohousing e coabitazione intergenerazionale**

Il provvedimento richiama inoltre modelli di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane, definiti “senior cohousing”, e forme di cohousing intergenerazionale. Le misure dovranno essere attuate nel rispetto dei requisiti reddituali e patrimoniali previsti dalla normativa vigente.

#### **Entrata in vigore**

Il decreto-legge n. 66 del 7 maggio 2026 entrerà in vigore l'8 maggio e dovrà ora essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

- [Decreto legge](#)

### **[Piano Casa in Gazzetta Ufficiale: alloggi accessibili per studenti e lavoratori fuori sede, interessato anche il personale scolastico - Orizzonte Scuola Notizie](#)**

#### **507/26 Cyberbullismo a scuola: 2 milioni di euro dal Ministero dell'Istruzione agli USR per finanziare progetti di prevenzione. Decreto**

di *Giuseppina Bonadies*

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito mette in campo nuove risorse per arginare le prepotenze in rete, un fenomeno che incide profondamente sulla serenità quotidiana degli studenti. Attraverso il decreto dipartimentale n. 661 del 16 aprile 2026, l'amministrazione ha sbloccato due milioni di euro

destinati alle scuole italiane. I fondi servono a finanziare progetti di prevenzione e azioni educative mirate ad accrescere le **competenze civiche** degli alunni. L'intento del dicastero di Viale Trastevere è fornire agli insegnanti strumenti concreti per promuovere una solida cultura del rispetto, trasformando le aule in spazi sicuri dove i ragazzi possano imparare a decodificare e gestire le complesse dinamiche relazionali del web.

### **I criteri di ripartizione delle risorse**

I soldi passano per gli **Uffici Scolastici Regionali (USR)**, che ricevono le quote in base a parametri precisi studiati per mappare le fragilità territoriali. Il Ministero ha scelto di dividere la somma guardando ai dati consolidati dell'anno scolastico 2024/2025, per intervenire proprio nei contesti in cui l'urgenza educativa si fa sentire maggiormente.

Le risorse vengono assegnate seguendo questo schema:

- il 40% (800 mila euro) segue il **numero di alunni** iscritti nelle diverse regioni;
- un altro 40% dipende dalle segnalazioni di **casi di cyberbullismo** registrate sulla Piattaforma Elisa, che si conferma un prezioso strumento di monitoraggio;
- il restante 20% (400 mila euro) viene calcolato in base alla percentuale di studenti a **rischio abbandono scolastico** tra le scuole medie e superiori.

Quest'ultimo indicatore evidenzia un legame profondo tra i fenomeni: le vessazioni online spesso spingono le vittime all'isolamento e, nei casi estremi, alla dispersione scolastica. Guardando i dati allegati al decreto ministeriale, la Lombardia ottiene la fetta più grande con oltre 308 mila euro, seguita da Campania e Veneto, territori dove la densità studentesca richiede un'attenzione capillare.

### **Come partecipare e scadenze per le scuole**

Gli USR pubblicheranno a breve degli **appositi avvisi** per invitare gli istituti a presentare le proprie idee. Le scuole dovranno ideare percorsi legati strettamente all'**educazione civica** e alla cittadinanza digitale. Si tratta di insegnare ai ragazzi a riconoscere le insidie della rete, a tutelare la propria identità virtuale e a promuovere un uso consapevole delle tecnologie a disposizione. I fondi dovranno arrivare materialmente nelle casse degli istituti vincitori entro il **30 giugno 2026**, garantendo così una programmazione amministrativa fluida per l'anno scolastico successivo. I progetti possono coinvolgere attori esterni per arricchire l'offerta formativa, creando una vera e propria alleanza educativa sul territorio. Il bando suggerisce di chiamare in causa le **associazioni sportive dilettantistiche**, gli enti per la tutela dei minori e le associazioni dei genitori del FONAGS, riconoscendo che la prevenzione richiede il supporto attivo di tutta la comunità.

### **Qualità dei progetti e requisiti premianti**

Le commissioni regionali valuteranno le proposte seguendo severi criteri di qualità e coerenza didattica. Saranno privilegiate le attività che usano il cooperative learning e la **peer education**. L'idea di fondo è che gli studenti più grandi possano fare da mentori ai più piccoli, instaurando un clima di fiducia e un ascolto orizzontale tra pari. Queste metodologie devono sapersi integrare in modo armonico nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Si valuterà con estrema attenzione la capacità delle scuole di rafforzare l'empatia e la **gestione dei conflitti** tra i ragazzi, aiutandoli a comprendere il peso delle parole digitate dietro uno schermo. C'è un occhio di riguardo per le istituzioni che lavorano su questi temi in modo continuativo, premiando chi va oltre la singola iniziativa isolata. Ottengono infatti un **punteggio aggiuntivo** le scuole che partecipano al progetto *Safer Internet Centre – Generazioni Connesse* o che aderiscono alla formazione del **Progetto ELISA** dedicata all'aggiornamento degli insegnanti.

### **Il monitoraggio finale**

Ogni euro speso dovrà produrre risultati tangibili e misurabili nel tempo, per verificare l'effettivo miglioramento del clima scolastico. Le scuole vincitrici dovranno infatti redigere una relazione analitica sull'**impatto osservato** tra i ragazzi e all'interno dell'intera comunità educante.

Successivamente, entro il **31 gennaio 2027**, gli uffici regionali invieranno a Viale Trastevere un **report riassuntivo**. Il documento conterrà i dati quantitativi e qualitativi dei percorsi attivati, indicando il numero di studenti coinvolti per ogni grado di istruzione e i traguardi raggiunti nella riduzione delle prepotenze virtuali.

- Il decreto

**[Cyberbullismo a scuola: 2 milioni di euro dal Ministero dell'Istruzione agli USR per finanziare progetti di prevenzione. Decreto - Orizzonte Scuola Notizie](#)**

**508/26 Studenti provenienti da Gaza: ecco il Decreto da 1,5 milioni per inclusione e continuità didattica e l'Avviso con scadenza il 26 maggio**

di *Ilenia Culurgioni*

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato l'Avviso prot. 106911 del 6 maggio 2026 destinato alle scuole che accolgono studentesse e studenti provenienti dal territorio di Gaza. Il provvedimento attua quanto previsto dal Decreto ministeriale n. 10 del 22 gennaio 2026, con cui il Ministero ha stanziato 1,5 milioni di euro nell'ambito del Programma nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027. L'intervento punta a sostenere l'integrazione scolastica, la continuità didattica e il diritto allo studio attraverso attività formative e azioni di supporto, comprese iniziative di accompagnamento linguistico. Le risorse saranno assegnate a istituzioni scolastiche statali, scuole paritarie non commerciali e Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) che abbiano studenti provenienti da Gaza iscritti nell'anno scolastico 2025-2026.

### **Gli obiettivi dell'avviso**

Nel testo dell'avviso il Ministero richiama l'obiettivo di favorire percorsi di inclusione in contesti scolastici che negli ultimi mesi hanno registrato l'arrivo di minori e giovani evacuati o trasferiti dall'area palestinese colpita dal conflitto.

Le azioni finanziabili comprendono:

- supporto linguistico per l'apprendimento dell'italiano;
- attività educative e di accompagnamento all'inserimento scolastico;
- interventi per la continuità didattica;
- percorsi di inclusione e mediazione culturale;
- iniziative di sostegno rivolte anche ai CPIA.

L'avviso rientra nell'Obiettivo specifico ESO4.6 del PN Scuola 2021-2027, dedicato al contrasto delle disuguaglianze educative e alla promozione dell'inclusione.

### **Chi può partecipare**

Possono presentare domanda:

- istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo;
- scuole paritarie non commerciali;
- CPIA che abbiano iscritti studenti provenienti dal territorio di Gaza nell'anno scolastico 2025-2026.

Le candidature dovranno essere compilate attraverso la piattaforma informativa SIF2127, seguendo le indicazioni contenute nel "Manuale scuola candidature" disponibile nell'area di assistenza del sistema. L'accesso al nuovo applicativo SIF2127 può avvenire attraverso il portale del Programma nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027, nella sezione "Accedi ai Servizi", con il supporto del "Manuale Accesso" disponibile nella stessa area. Il sistema abilita automaticamente a operare il dirigente scolastico e il direttore dei servizi generali e amministrativi, oltre al coordinatore e al legale

rappresentante nel caso delle scuole paritarie. Dallo stesso portale SIF2127 è inoltre possibile accedere direttamente al servizio di assistenza tecnica e amministrativa.

### **Scadenze e tempi di attuazione**

L'area del sistema informativo per la presentazione delle proposte resterà aperta fino alle **ore 18 del 26 maggio 2026**. Il Ministero stabilisce inoltre che i progetti autorizzati dovranno concludersi entro il 31 agosto 2027. Alle scuole viene raccomandato di realizzare almeno il 30% delle attività entro il 31 dicembre 2026, così da garantire un avvio rapido degli interventi.

- [Decreto](#)
- [Avviso](#)

**[Studenti provenienti da Gaza: ecco il DECRETO da 1,5 milioni per inclusione e continuità didattica e l'AVVISO con scadenza il 26 maggio - Orizzonte Scuola Notizie](#)**

### **509/26 INAIL, in tre mesi oltre 27mila denunce di infortuni degli studenti (+5,6%)**

*Il confronto è con il primo trimestre 2025. Tre i casi mortali denunciati all'Inail entro il mese di marzo 2026. Delle oltre 27mila denunce di infortunio, 280 hanno riguardato studenti coinvolti nei percorsi "formazione scuola-lavoro", in riduzione del 54% rispetto a marzo 2025*

di *Redazione Scuola* 4 maggio 2026

Le denunce di infortunio degli studenti di ogni ordine e grado presentate all'Inail nei primi tre mesi dell'anno sono state 27.237, in aumento del 5,6% rispetto alle 25.797 del primo trimestre 2025. Lo indicano i dati provvisori dell'Istituto che a seguito dell'estensione della tutela Inail agli studenti dedica un focus specifico all'analisi degli infortuni avvenuti in questo ambito. Tre i casi mortali denunciati all'Inail entro il mese di marzo 2026, erano cinque nello stesso periodo 2025.

#### **Formazione scuola-lavoro**

Delle oltre 27mila denunce di infortunio, 280 hanno riguardato studenti coinvolti nei percorsi "formazione scuola-lavoro", in riduzione del 54% rispetto a marzo 2025. La Lombardia è la regione che presenta più denunce (24% del totale nazionale; +9,8% sul 2025), seguita da Emilia-Romagna (13%; +16,4%), Veneto (12%; +5,5%) e Piemonte (10%; -0,6%). Il 95% delle denunce riguarda gli studenti delle scuole statali, il restante 5% gli studenti delle scuole non statali e private. Il 97% dei casi denunciati si registra in occasione delle attività scolastiche, il 3% in itinere.

**[Inail, in tre mesi oltre 27mila denunce di infortuni degli studenti \(+5,6%\) - Il Sole 24 ORE](#)**

### **510/26 Parità scolastica, il Consiglio di Stato frena le revoche: obbligo di rivalutazione delle prove prima della chiusura**

Il Consiglio di Stato interviene con una pronuncia destinata a incidere in modo significativo sui procedimenti di revoca della parità scolastica. Con l'ordinanza cautelare n. 1376 del 16 aprile 2026, la Sezione Settima ha sospeso gli effetti della sentenza del TAR Calabria, imponendo al Ministero dell'Istruzione e del Merito un riesame approfondito delle criticità contestate a una scuola paritaria calabrese. Il provvedimento non si limita a un semplice stop: introduce un passaggio istruttorio obbligato, chiarendo che la revoca della parità non può essere disposta senza un'attenta e puntuale valutazione della documentazione prodotta dall'istituto a propria difesa. L'udienza di merito è stata fissata al 22 settembre 2026.

#### **Il contenzioso: dalla revoca alla pronuncia del TAR**

La vicenda prende avvio dal provvedimento con cui il Ministero ha disposto la revoca della parità scolastica nei confronti di un istituto gestito da una cooperativa operante in Calabria.

Le contestazioni mosse dall'amministrazione riguardavano tre ambiti principali:

- **irregolarità contributive**, legate a inadempimenti verso enti previdenziali
- **criticità strutturali e tecniche**, relative alle certificazioni degli impianti scolastici
- **profili giuslavoristici**, con irregolarità nei rapporti contrattuali del personale docente e non docente

A fronte di tali rilievi, il TAR Calabria – sezione staccata di Reggio Calabria – aveva ritenuto legittima l’azione amministrativa, confermando la revoca della parità con la sentenza n. 790/2025.

La cooperativa ha quindi proposto appello al Consiglio di Stato, chiedendo anche la sospensione cautelare della decisione.

### **L’ordinanza n. 1376/2026: una sospensione “atipica”**

Il Consiglio di Stato, riunito in camera di consiglio il 14 aprile 2026 con relatore il Consigliere Daniela Di Carlo, ha accolto l’istanza cautelare con una modalità non ordinaria.

Invece di limitarsi a sospendere la revoca, il Collegio ha disposto un **“remand” all’amministrazione**, ossia un rinvio istruttorio che obbliga il Ministero a riesaminare nel dettaglio l’intera posizione della scuola.

Nel concreto, l’amministrazione dovrà:

- esaminare analiticamente tutta la documentazione prodotta dalla cooperativa già nel giudizio di primo grado
- prendere posizione in modo esplicito su ciascuna criticità contestata
- depositare una relazione illustrativa completa e motivata

Si tratta di una misura cautelare evoluta, che rafforza il ruolo del giudice nel garantire la correttezza del procedimento amministrativo senza sostituirsi alla decisione finale.

### **Nessun automatismo: la parità non è ripristinata**

Un passaggio centrale dell’ordinanza riguarda la cosiddetta “clausola di salvaguardia”.

Il Consiglio di Stato ha infatti precisato che l’accoglimento dell’istanza cautelare:

- **non comporta la restituzione della parità scolastica**
- **non anticipa in alcun modo l’esito del giudizio di merito**

La decisione ha quindi natura interlocutoria: mira a garantire un’istruttoria completa e corretta, lasciando impregiudicata la valutazione finale sui requisiti richiesti dalla legge.

### **Il principio ribadito: centralità del contraddittorio**

L’ordinanza si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in materia di parità scolastica. Il principio affermato è netto: **prima della revoca, l’amministrazione deve attivare un contraddittorio effettivo e sostanziale**.

Questo implica:

- concessione di un termine congruo per sanare le irregolarità
- valutazione puntuale delle prove difensive
- verifiche sia documentali sia in loco (ad esempio sugli impianti scolastici)

In assenza di tali passaggi, il provvedimento risulta esposto a censure per difetto di istruttoria e carenza di motivazione.

### **Gli obblighi per il Ministero dopo la decisione**

A seguito dell’ordinanza, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, insieme all’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, dovrà procedere a una rivalutazione completa della situazione.

In particolare, sarà necessario:

- verificare l’effettiva regolarizzazione degli inadempimenti contributivi
- analizzare la documentazione relativa alla sicurezza e certificazione degli impianti
- esaminare i contratti e i rapporti di lavoro del personale

L’amministrazione dovrà inoltre motivare in modo puntuale eventuali conclusioni sfavorevoli, spiegando perché le criticità contestate debbano considerarsi ancora esistenti. Udienza decisiva a

settembre. Il giudizio di merito è stato fissato per il **22 settembre 2026**, data in cui il Consiglio di Stato sarà chiamato a pronunciarsi definitivamente sulla legittimità della revoca della parità scolastica. L'esito dipenderà in larga parte dalla nuova istruttoria che il Ministero sarà tenuto a svolgere nelle prossime settimane.

### **Implicazioni pratiche per scuole paritarie e gestori**

La pronuncia assume rilievo generale per tutto il sistema delle scuole paritarie.

Tra le principali indicazioni operative emergono:

- la necessità di predisporre **documentazione completa, coerente e tempestiva**
- l'importanza della fase amministrativa, che può risultare decisiva quanto il contenzioso
- la possibilità per il giudice amministrativo di utilizzare strumenti cautelari complessi, come il remand

Questo approccio consente di bilanciare due esigenze fondamentali:

- da un lato, garantire il rispetto dei requisiti di legge per la parità
- dall'altro, tutelare la continuità del servizio scolastico in pendenza del giudizio

### **Quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento**

La decisione si inserisce nel solco della normativa vigente e della giurisprudenza amministrativa:

- Legge 10 marzo 2000, n. 62 (disciplina della parità scolastica)
- Art. 98 del Codice del processo amministrativo (misure cautelari in appello)
- Consiglio di Stato, Sez. VII, ordinanza n. 1376 del 16 aprile 2026
- TAR Calabria, Reggio Calabria, sentenza n. 790/2025

**Autore:** Redazione OggiScuola

**Fonte:** Comunicato legale – Avv. Giuseppe Versace (Foro di Bologna)

[Parità scolastica, il Consiglio di Stato frena le revoche: obbligo di rivalutazione delle prove prima della chiusura - Oggi Scuola](#)

## 510/26 Dal MIM

### **50° anniversario del Terremoto in Friuli, l'iniziativa nazionale del MIM. L'intervento del Ministro Valditara il 5 maggio a Venzone**

Lunedì, 04 maggio 2026

In occasione del 50° anniversario del terremoto in Friuli, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in raccordo con la Regione Friuli-Venezia Giulia, promuove un'iniziativa nazionale di formazione, in programma tra Venzone e Gemona del Friuli, dal 2 al 5 Maggio 2026. L'iniziativa coinvolgerà la comunità scolastica locale e di tutto il territorio nazionale in percorsi educativi mirati alla promozione della memoria storica, della cittadinanza attiva e della cultura della prevenzione sismica ed è finalizzata a valorizzare il significato storico del terremoto e il modello di ricostruzione che ne seguì, assunto come riferimento per riflettere sul rapporto tra comunità, territorio e responsabilità collettiva. Le attività previste durante le giornate consistono in sei laboratori residenziali per studenti e docenti, articolati in percorsi formativi che esplorano il rapporto tra memoria, territorio e conoscenza, nei quali i partecipanti vengono guidati a rielaborare le esperienze e trasformarle in narrazioni condivise, e laboratori didattici per alunni delle scuole primarie del territorio, a cura delle équipe formative territoriali del Ministero. Il 5 maggio, alle ore 11:30, nella piazza di Venzone, è prevista l'iniziativa di chiusura, alla quale parteciperà il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

- Il programma

[50° anniversario del Terremoto in Friuli, l'iniziativa nazionale del MIM. L'intervento del Ministro Valditara il 5 maggio a Venzone - MIM](#)

### **Sottoscritto il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito e Ferrero**

Martedì, 28 aprile 2026

*“Per la promozione di attività ludiche, educative e formative nelle Istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, nonché di Joy of moving come metodo innovativo di approccio alle attività motorie e di orientamento alla pratica sportiva inclusiva basate sul gioco”* Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e il Presidente di Ferrero S.p.A. Massimo Micieli hanno sottoscritto, presso la sede del MIM, il Protocollo d'intesa per promuovere attività educative e formative, di carattere ludico-motorio e di orientamento alla pratica sportiva nelle Istituzioni scolastiche primarie e secondarie di I grado, al fine di diffondere la cultura dell'attività motoria e sportiva come leva a favore della formazione degli studenti, nonché dell'inclusione, dell'orientamento e del contrasto alla dispersione scolastica. Questo Protocollo riflette la rilevanza e l'impegno nella promozione dell'attività fisica come strumento educativo e formativo che il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha voluto interpretare anche attraverso investimenti strutturali, tra cui quelli destinati al miglioramento delle palestre scolastiche, per sostenere interventi di potenziamento, messa in sicurezza e riqualificazione degli spazi dedicati allo sport. “Grazie al Protocollo d'intesa siglato con Ferrero S.p.A., rafforziamo il nostro impegno nel promuovere lo sport, attraverso il gioco, come strumento centrale per la crescita e il benessere dei giovani. Le attività ludiche rappresentano uno strumento educativo essenziale, capace di sviluppare competenze cognitive, relazionali ed emotive. Attraverso lo sport, i giovani imparano a collaborare, a rispettare le regole, a gestire le emozioni, a confrontarsi con l'impegno. Inoltre, l'attività motoria, soprattutto quella condivisa e all'aria aperta, rappresenta un antidoto naturale al rischio di isolamento e dipendenza digitale, favorendo relazioni autentiche e uno sviluppo equilibrato della persona”, ha dichiarato il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. “Siamo orgogliosi di aver sottoscritto il rinnovo del Protocollo d'intesa con il Ministero dell'Istruzione e del Merito. Ringrazio il Sig. Ministro Valditara per aver voluto confermare l'impegno condiviso di lungo periodo che abbiamo assunto e per voler quindi consolidare un percorso che mette al centro la comune convinzione dell'importanza dell'attività fisica nelle scuole. Crediamo che il movimento, vissuto attraverso il gioco, rappresenti un elemento fondamentale per la crescita dell'individuo e che Joy of moving possa supportare fattivamente scuole e docenti, attraverso la messa a disposizione di strumenti formativi, semplici e facilmente replicabili, ma

scientificamente validati, e rendere l'attività ludico-motoria un'esperienza inclusiva, partecipata e davvero gioiosa”, ha dichiarato Massimo Micieli, Presidente di Ferrero S.p.A. Il Protocollo suggella il reciproco intento di confermare un ciclo virtuoso iniziato oltre dieci anni fa, nel 2015, e volto a promuovere un approccio all'attività ludico-motoria che metta sempre al centro bambine e bambini, contribuendo quindi al loro sviluppo fisico-motorio, cognitivo e socio-emozionale. La metodologia Joy of moving, validata scientificamente, si fonda sul movimento e sul gioco, privilegiando l'aspetto relazionale e partecipativo. Joy of Moving è stato già applicato in migliaia di scuole italiane coinvolgendo, attraverso corsi accreditati, oltre 60.000 classi delle scuole dell'infanzia e primarie, oltre un 1.000.000 di alunni e oltre 20.000 insegnanti. Questi dati fotografano la portata del progetto e il suo radicamento nel sistema educativo. In questo contesto, il Ministero dell'Istruzione e del Merito e Ferrero S.p.A. condividono valori e obiettivi nel sostenere la promozione dell'attività fisica come leva educativa e di benessere, con un ruolo centrale in Italia e, in particolare, direttamente o attraverso progetti promossi da alcune Federazioni sportive nazionali, all'interno delle scuole italiane.

[Sottoscritto il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito e Ferrero - MIM](#)

### **Riforma PNRR Istituti tecnici, MIM: incontro al Ministero con i sindacati, intesa per garantire la stabilità dell'organico e la tutela delle discipline**

Mercoledì, 06 maggio 2026

Oggi si è svolto al Ministero un incontro con i sindacati che hanno aderito alla procedura di raffreddamento per affrontare il tema della riforma degli Istituti tecnici disposta dal PNRR.

Nell'incontro si è convenuto, in continuità con i provvedimenti amministrativi già adottati e fortemente voluti dal Ministro Valditara per il prossimo anno scolastico, che si procederà, nel rispetto degli obiettivi della riforma e della garanzia della qualità dell'offerta formativa, ad introdurre anche una modifica normativa, a regime, diretta a ridefinire la quota riservata alle istituzioni scolastiche con la finalità di assicurare la stabilità dell'organico e la tutela delle discipline.

Così in una nota il Ministero dell'Istruzione e del Merito.

[Riforma PNRR Istituti tecnici, MIM: incontro al Ministero con i sindacati, intesa per garantire la stabilità dell'organico e la tutela delle discipline - MIM](#)

### **Scuola, dispersione scolastica per la prima volta sotto la media europea. Valditara: “Dal 2023 al 2025 abbiamo restituito prospettive e opportunità a mezzo milione di giovani. Un risultato storico per il Paese”**

Venerdì, 08 maggio 2026

L'Italia registra per la prima volta un tasso di dispersione scolastica inferiore alla media europea. I dati recentemente pubblicati da EUROSTAT relativi al 2025 sulla dispersione scolastica in Europa sono estremamente positivi per il nostro Paese. L'Italia si attesta all'8,2%, al di sotto della media UE del 9,1%, con risultati migliori rispetto a Paesi come la Germania, al 13,1%, e la Finlandia, al 9,9%. Si conferma addirittura superato con 5 anni di anticipo l'obiettivo europeo di un tasso di dispersione del 9% entro il 2030. Il dato assume particolare rilievo proprio grazie al raffronto internazionale: mentre in Italia la dispersione scolastica è in netta diminuzione, in altri Paesi europei, a iniziare dalla Germania, si osserva una tendenza opposta. Un risultato storico per il sistema scolastico nazionale che conferma l'efficacia delle misure adottate e pone le basi per ulteriori sviluppi positivi nei prossimi anni. Nel recente rapporto Joint Employment della Commissione europea che si basa sui dati EUROSTAT si riconosce, fra l'altro, l'importanza di Agenda Sud come buona pratica. “Per la prima volta la dispersione scolastica scende sotto la media europea. Dal 2023 al 2025 abbiamo restituito prospettive e opportunità a mezzo milione di giovani. È un traguardo straordinario che coinvolge anche Regioni come Calabria, Puglia, Campania che oggi per la prima volta registrano risultati migliori rispetto a quelli di grandi Paesi europei come la Germania. Una significativa riduzione della dispersione anche in Sicilia e Sardegna. Le misure che abbiamo introdotto, da Agenda Sud al decreto Caivano, insieme alla personalizzazione dei percorsi educativi grazie al docente tutor, stanno contribuendo in maniera significativa a contrastare la dispersione scolastica, garantendo la effettività

del diritto allo studio. Un ringraziamento particolare ai docenti della scuola italiana che hanno contribuito al raggiungimento di questo storico risultato”, ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

[Scuola, dispersione scolastica per la prima volta sotto la media europea. Valditara: “Dal 2023 al 2025 abbiamo restituito prospettive e opportunità a mezzo milione di giovani. Un risultato storico per il Paese” - MIM](#)